Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 16 ottobre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1973, n. **1144.**

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 1144. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato di un medagliere navale, disposta dall'avv. Angelo Ponzio con atto del notaio Gianfranco Troise, registrato a Taranto il 23 febbraio 1973 al n. 3407, da conservare in una sala del circolo Marina di Taranto intitolata al dottor Ugo Ponzio-De Quarto, numismatico navale, aperta alla visita di autorità, personalità, studiosi e amatori dell'arte numismatica.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 8. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1974, n. **487.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani di Ancona ad acquistare un immobile.

N. 487. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani di Ancona viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 250.000.000, uno stabile sito in Roma, via Antonio Musa n. 10, distinto alla zona B2 del vigente nuovo piano regolatore di Roma, per adibirlo a propria sede legale con relativi uffici e per destinare i rimanenti locali all'occupazione da parte del centro geriatrico di Roma, dipendente dall'ente medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 3. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1974, n. **488.**

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali, in Roma.

N. 488. Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, vengono approvate le modificazioni agli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 24 e 32 dello statuto dell'Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1964, n. 1542.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 5. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1974, n. **489.**

Autorizzazione alla fondazione « Museo della carta », in Amalfi, ad accettare una donazione.

N. 489. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Museo della carta », in Amalfi, viene autorizzata ad accettare la donazione di una antica cartiera sita in Amalfi, via Fiume, disposta in suo favore dal sig. Nicola Milano, con atto pubblico 29 settembre 1969, n. 218873 di repertorio, a rogito del dott. Antonio Pisani, notaio in Salerno.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 7. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1974.

Sostituzione di un consigliere di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la nota di designazione del Ministro per il tesoro n. 115849 del 6 maggio 1974;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Milazzo è nominato consigliere di amministrazione delle ferrovie dello Stato, per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in base al punto *d)* dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, in sostituzione del dott. Vincenzo Firmi cessato dall'incarico.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1974

LEONE

PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1974
Registro n. 63 *Trasporti, foglio n.* 125

(8102)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1974.

Sostituzione di un componente la commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1970 successivo, con il quale è stata rinnovata, per il quinquennio 16 luglio 1970-15 luglio 1975, la commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti;

Letta la nota del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza - Divisione III, n. 160660 del 5 dicembre 1973, con la quale si designa a componente della commissione il dott. Ludovico Di Blasi, dirigente superiore presso la Ragioneria generale dello Stato, in sostituzione del dottor Ettore Fiorillo;

Decreta:

Il dott. Ludovico Di Blasi, dirigente superiore della Ragioneria generale dello Stato, è nominato componente della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti, per il periodo del quinquennio in corso, 1° febbraio 1974-15 luglio 1975, in sostituzione del dott. Ettore Fiorillo.

Roma, addì 6 febbraio 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1974
Registro n. 14 *Giustizia, foglio n.* 262

(7911)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1974.

Erogazione di un aiuto comunitario per i semi di cotone nella campagna di commercializzazione 1974-75.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1516/71 del Consiglio, del 12 luglio 1971, che istituisce un regime di aiuto per i semi di cotone, ed i successivi regolamenti comunitari di applicazione;

Visto il regolamento (CEE) n. 1118/74 del Consiglio, del 29 aprile 1974, che fissa l'ammontare dell'aiuto per i semi di cotone per la campagna di commercializzazione 1974-75;

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, concernente la istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 23 dicembre 1971, concernente l'affidamento alla predetta Azienda di Stato dei compiti di intervento per il settore dei semi di cotone;

Considerata la necessità di assumere le disposizioni esecutive e le modalità relative alla concessione ed erogazione del suddetto aiuto comunitario per la campagna di commercializzazione 1974-75;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme comunitarie citate in premessa, relative alla concessione dell'aiuto per i semi di cotone del raccolto 1974, si osservano le disposizioni stabilite nel presente decreto.

Art. 2.

Per beneficiare dell'aiuto di cui al precedente articolo, i produttori interessati sono tenuti a dichiarare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, entro il 31 luglio 1974 le superfici seminate a semi di cotone, espressa in ettari e are, e la sua ubicazione (comune, località, ecc.).

Art. 3.

L'ammontare dell'aiuto per i semi di cotone, per ettaro di superficie su cui sono stati eseguiti la semina ed il raccolto, è fissato per la campagna di commercializzazione 1974-75 nella misura di 83,60 unità di conto.

Art. 4.

All'erogazione dell'aiuto provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., nell'ambito ed in esecuzione dei compiti di intervento alla stessa affidati con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1971.

Art. 5.

La domanda per ottenere l'aiuto deve essere presentata dai produttori interessati all'A.I.M.A., per il tramite degli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, entro il 30 novembre 1974.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

cognome, nome, indirizzo e qualifica del richiedente;

superficie aziendale, espressa in ettari e are, nella quale è stato eseguito il raccolto ed i relativi estremi catastali ovvero indicazioni equivalenti;

quantità e varietà di seme impiegato nella coltivazione;

sistema di conduzione dell'azienda, specificando il tipo e gli eventuali interessati;

quantitativi di prodotto raccolti ed il luogo di deposito del prodotto stesso ovvero, se questo è stato venduto e preso già in consegna, il cognome, nome e indirizzo dell'acquirente o degli acquirenti.

Alla predetta domanda deve essere allegato l'« attestato di produzione » di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

L'« attestato di produzione », richiamato al precedente art. 5 viene rilasciato, previ i controlli ed accertamenti del caso, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio. Detto attestato, oltre a indicare l'avente diritto o, in caso di conduzione associata, gli aventi diritto all'aiuto, deve precisare:

la superficie aziendale coltivata a cotone, la sua ubicazione e se nella medesima sono state effettuate le normali operazioni di coltivazione, semina e raccolto;

le quantità di prodotto ottenute sull'intera superficie coltivata e, in caso di fondi separati, su ciascun fondo;

l'importo, in lire italiane, dell'aiuto spettante.

Art. 7.

Una distinta delle dichiarazioni di semina, delle domande di aiuto e degli attestati di produzione, deve essere trasmessa mensilmente, a cura dell'A.I.M.A. e degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i controlli e gli adempimenti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(7707)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Autorizzazione alla Banca credito agrario bresciano, società per azioni, in Brescia, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio a tutto il territorio della regione Lombardia ed a quello della provincia di Trento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste 7 febbraio 1935, con il quale la s.a. « Credito agrario bresciano », con sede in Brescia, ora Banca credito agrario bresciano, società per azioni, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio della provincia di Brescia;

Vista la domanda presentata dalla banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 novembre 1966;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla s.a. « Credito agrario bresciano », con sede in Brescia, ora Banca credito agrario bresciano, società per azioni, con il decreto del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste 7 febbraio 1935 di cui in premessa, è estesa a tutto il territorio della regione Lombardia ed a quello della provincia di Trento.

Oltre che nei casi previsti nell'art. 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca credito agrario bresciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7822)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1974.

Applicazione dell'aliquota aggiuntiva ai contributi per l'assicurazione di malattia in favore degli addetti ai servizi domestici e familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 35, lettera *d*), della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403;

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

Ritenuto che l'aliquota dell'1,65% aggiuntiva ai contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, per il carattere di generalità della sua applicazione e per la specifica destinazione del relativo gettito, debba essere applicata anche nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti ai servizi di riassetto e di pulizia dei locali;

Decreta:

Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° luglio 1974 ai contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché per i lavoratori addetti ai servizi di riassetto e di pulizia dei locali è aggiunta l'aliquota 1,65% della retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui 1,50% a carico dei datori di lavoro e lo 0,15% a carico dei lavoratori.

Il gettito derivante dalla maggiorazione contributiva di cui sopra sarà versato sul conto corrente istituito dall'art. 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, secondo le modalità ivi previste.

Roma, addì 30 settembre 1974

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8383)

ORDINANZA MINISTERIALE 2 ottobre 1974.

Organizzazione e svolgimento di corsi abilitanti speciali per l'insegnamento secondario riservati agli insegnanti in servizio nell'anno scolastico 1973-74.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 6 dicembre 1971, n. 1074;

Veduta la legge 14 agosto 1974, n. 358;

Veduto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificato ed integrato con decreto ministeriale 9 dicembre 1972 e con decreto ministeriale 18 giugno 1974 concernente « Nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, d'insegnante di arte applicata e di assistente nei licei artistici »;

Sentito il parere del comitato di esperti di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074;

Ordina:

Art. 1.

Nell'anno scolastico 1974-75 sarà svolto un corso speciale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario al quale sono ammessi, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 agosto 1974, n. 358, i docenti qui di seguito indicati, in servizio nell'anno scolastico 1973:

a) gli insegnanti non di ruolo con incarico a tempo indeterminato nelle scuole statali secondarie e artistiche;

b) gli insegnanti elementari di ruolo, laureati, che abbiano prestato servizio, come incaricati o come comandati, nelle scuole statali secondarie e artistiche;

c) gli insegnanti di ruolo della scuola secondaria di primo grado e i vice rettori aggiunti e il personale educativo laureato, di ruolo, degli istituti statali di educazione che abbiano prestato servizio, come incaricati, comandati o utilizzati, nelle scuole statali secondarie di secondo grado e artistiche e che siano sprovvisti della abilitazione per il tipo di insegnamento impartito;

d) gli insegnanti non di ruolo in servizio, con orario di cattedra, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica, pareggiati, convenzionati e legalmente riconosciuti, chè abbiano prestato servizio continuativo per almeno un triennio scolastico.

Per orario di cattedra si intende quello stabilito nei programmi di insegnamento della disciplina o gruppo di discipline vigenti nelle corrispondenti scuole statali.

Coloro che aspirano a partecipare ai corsi speciali devono essere in possesso del titolo di studio prescritto nella colonna 2 della tabella *A* allegata al decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificato ed integrato con decreto ministeriale 9 dicembre 1972 e con decreto ministeriale 18 giugno 1974, o anche del titolo di studio prescritto anteriormente alle modificazioni apportate dai decreti sopra citati per gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato a decorrere dal 1972-73 o dal 1973-1974. Sono ammessi anche coloro che sono forniti di uno dei titoli di studio considerati validi dai decreti del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 e 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni ed integrazioni, non più previsti dal decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, purchè tali titoli siano stati conseguiti prima del 24 marzo 1972, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto 2 marzo 1972 (art. 3 della legge 14 agosto 1974, n. 358).

In deroga alle predette disposizioni sul possesso di titolo di studio valido, ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 1972, oppure secondo l'ordinamento precedentemente in vigore, possono essere ammessi ai predetti corsi gli insegnanti degli istituti professionali incaricati ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354, nonchè gli insegnanti incaricati degli istituti d'arte e dei licei artistici in servizio alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 (2 gennaio 1972), anche se in possesso dei titoli di studio non compresi tra quelli previsti dalla tabella *A* allegata al decreto ministeriale 2 marzo 1972, ma di grado pari ad essi, nonchè gli insegnanti incaricati di materie tecnico-professionali negli istituti professionali, in possesso di un titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto, sempre che alla data d'inizio dei corsi abbiano prestato il corrispondente insegnamento per almeno cinque anni, con qualifica non inferiore a «buono », in seguito a nomina conferita ai sensi della richiamata legge n. 354, e in base a graduatorie formate con i decreti di cui al comma primo, secondo e quarto dell'art. 1 della stessa legge (art. 8 della precitata legge n. 1074). Le materie tecnico-professionali sono indicate nella circolare ministeriale 25 maggio 1972 (protocollo 538/A5).

Gli insegnanti di materie artistiche negli istituti di istruzione artistica, per i quali, anteriormente all'entrata in vigore del precitato decreto 2 marzo, non era prescritto il possesso di specifico titolo di studio ai fini degli incarichi di insegnamento, sono ammessi ai corsi se abbiano legittimamente conseguito l'incarico a tempo indeterminato per la disciplina oggetto dell'abilitazione richiesta, a norma dell'ordinanza sugli incarichi del tempo.

Analogamente possono essere ammessi ai corsi gli insegnanti il cui incarico a t.i., per l'insegnamento oggetto dell'abilitazione richiesta, sia stato conferito, anteriormente al nuovo ordinamento, con titolo di studio riconosciuto valido dalla ordinanza vigente al tempo della nomina.

Ai sensi dell'art. 31 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, gli insegnanti in possesso di laurea o licenza in teologia o in filosofia, rilasciata dalle università pontificie, sono ammessi ai corsi abilitanti ai soli fini dell'insegnamento nelle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche, relativamente alle discipline per cui sono richieste le lauree in lettere e in filosofia. Agli stessi fini i laureati in diritto canonico e in *utroque jure*, sono ammessi a partecipare relativamente alle discipline giuridiche.

Ai corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie con lingua di insegnamento tedesca in provincia di Bolzano, sono ammessi anche coloro che siano in possesso di uno dei corrispondenti titoli accademici austriaci ritenuti equivalenti ai titoli accademici italiani di cui al decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 4 settembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 14 settembre 1956, e successive integrazioni (articolo 20 della precitata legge n. 1074).

Tutti gli insegnanti sopra citati sono ammessi al corso speciale solo per la classe di abilitazione relativa alla materia o al gruppo di materie insegnate nell'anno scolastico 1973-74.

Nel caso che la materia o il gruppo delle materie insegnate siano indicate nella sezione della classe mede-

sima, gli aspiranti dovranno frequentare il corso anche per la classe, semprechè non siano già forniti della relativa abilitazione.

Nel caso che l'aspirante abbia prestato servizio nell'anno scolastico 1973-74 per gli insegnamenti di dattilografia e di stenografia, lo stesso può chiedere di essere ammesso contemporaneamente ai corsi relativi alle corrispondenti classi di abilitazione 15 e 54.

Art. 2.

Le domande di partecipazione ai corsi, in carta legale, dovranno essere presentate al capo d'istituto, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'aspirante, il quale presta servizio in più di una scuola, presenterà la domanda al capo dell'istituto presso il quale ha un maggior numero di ore.

La domanda, da redigere secondo l'allegato modello, dovrà contenere tutte le indicazioni relative alla identità dell'aspirante (nome, cognome, luogo e data di nascita), alla classe, o sezione, di abilitazione richiesta, nonchè alla sua posizione di avente titolo alla frequenza dei corsi.

Coloro che chiedono di partecipare solo ai corsi per le sezioni aggiunte, dovranno precisare di essere in possesso dell'abilitazione per la classe base.

Il capo dell'istituto statale autenticherà la firma dell'aspirante e ne attesterà il possesso dei requisiti per la ammissione al corso, qualora il possesso di detti requisiti risulti agli atti della scuola; in caso diverso il candidato dovrà allegare alla domanda la documentazione occorrente.

Il predetto capo d'istituto, il giorno successivo ai termini suindicati, trasmetterà le domande al sovrintendente del competente ufficio scolastico regionale o interregionale, con l'indicazione del numero delle domande presentate per ciascuna classe di abilitazione. Per le province di Trento e di Bolzano le domande vanno trasmesse ai competenti provveditori agli studi.

Per l'aspirante in servizio in una scuola non statale la firma dovrà essere autenticata nelle forme previste dalla legge.

In calce alla domanda degli insegnanti delle scuole non statali i competenti capi d'istituto dovranno apporre sotto la loro responsabilità una dichiarazione attestante l'insegnamento ricoperto dal docente nell'anno scolastico 1973-74, l'effettivo compimento del triennio, la prestazione del servizio con orario di cattedra (dovrà essere indicato il numero delle ore), la posizione giuridica delle classi ove l'aspirante abbia insegnato.

Le domande degli insegnanti delle scuole non statali dovranno essere inviate il giorno successivo ai suddetti termini al competente provveditore agli studi il quale vi apporrà il visto di conferma sulla posizione giuridica dell'istituto e dell'insegnante con particolare riferimento alle classi ove questi abbia prestato servizio. Dette domande entro il quinto giorno saranno trasmesse al sovrintendente, eccetto che per le province di Trento e di Bolzano.

Gli insegnanti, i quali aspirano ad essere ammessi per una classe di abilitazione per la quale non è stato previsto uno specifico titolo di studio, ma è stato prescritto l'accertamento dei titoli artistici e professionali ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1074 (classi di abilitazione 24 e 57), dovranno allegare alle domande i titoli predetti. L'accertamento della loro validità ai fini dell'ammissione al corso sarà effettuato dalle commissioni regionali e provinciali costituite ai sensi degli articoli 4 e 20 della più volte citata legge n. 1074.

Art. 3.

I corsi speciali, a carattere teorico pratico, intesi a favorire la conoscenza fondamentale dei problemi dell'educazione, a sviluppare le attitudini e le capacità professionali, a promuovere l'approfondimento delle discipline che saranno oggetto di insegnamento e la conoscenza della didattica delle stesse, avranno attuazione in due fasi.

Il corso comprenderà complessivamente 150 ore di lezione, 50 delle quali si svolgeranno durante l'anno scolastico; le 100 rimanenti avranno luogo con carattere continuativo per la durata di un mese dopo il termine delle lezioni, con l'aggiunta di 30 ore per ciascuna sezione. Delle 150 ore del corso non più di 50 saranno dedicate alle scienze dell'educazione.

Sia nella prima che nella seconda fase dei corsi dovrà essere dato particolare rilievo alla partecipazione attiva a gruppi di studio, esercitazioni, applicazioni, seminari.

La partecipazione alla sola sezione non dispensa dalla frequenza delle lezioni relative alle scienze dell'educazione.

Art. 4.

Con successiva ordinanza saranno stabilite le linee direttive generali per la formulazione dei piani di studio.

La formulazione di detti piani è demandata ai corpi docenti dei singoli corsi, i quali provvederanno agli opportuni adattamenti delle direttive generali alle esigenze di ciascun corso, avendo cura di sviluppare in maniera adeguata le parti in cui le direttive si articolano e di seguire criteri omogenei per corsi funzionanti nella medesima zona e per la stessa classe di abilitazione.

Il corpo docente di ciascun corso trasmetterà alla commissione regionale o provinciale il piano di studio, formulato sulla base delle linee direttive emanate dal Ministero, entro la data stabilita dal sovrintendente scolastico in relazione alle esigenze organizzative dei corsi istituiti nella regione.

I piani di studio devono essere approvati in forma espressa prima dell'inizio del corso.

I partecipanti ai corsi possono collaborare con i corpi docenti dell'attuazione dei piani di studio nei limiti stabiliti dalla presente ordinanza. D'accordo con gli iscritti verrà anche fissato il calendario delle attività articolate nei modi indicati dall'art. 3.

Art. 5.

I corsi saranno organizzati di regola su base regionale e, per le province di Trento e di Bolzano, su base provinciale. Pertanto, tutte le competenze demandate ai sovrintendenti preposti agli uffici scolastici regionali o interregionali, s'intendono attribuite ai provveditori agli studi per le province di Trento e di Bolzano.

Nell'ambito della regione del Friuli-Venezia Giulia e nella provincia di Bolzano saranno istituiti appositi corsi per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana.

Le commissioni regionali e provinciali formuleranno il piano istitutivo dei corsi, valutato il numero degli aspiranti, seguendo criteri di decentramento territoriale.

A tal fine la regione potrà essere divisa in unità territoriali minori, di estensione diversa per le varie classi di abilitazione a seconda del numero degli ammessi a ciascuna classe, intorno ad un centro prescelto tenendo conto delle istituzioni scolastiche esistenti nel centro e nelle località intorno ad esso, delle possibilità ricettive, della presenza di attrezzature e soprattutto della accessibilità dalle sedi di provenienza degli ammessi. Tali unità territoriali possono comprendere anche località di province diverse della stessa regione.

I corsi saranno organizzati per le classi e sezioni di abilitazione indicate nella tabella *A* annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni.

A ciascun corso saranno assegnati in media da 50 a 80 partecipanti. Si istituiscono corsi su base regionale anche quando gli ammessi a ciascun corso in tutta la regione siano meno di 50, purchè il loro numero non sia inferiore a 15.

Quando il numero degli iscritti ad un corso sia inferiore a 15, essi saranno assegnati a corsi interregionali o nazionali. I corsi interregionali e nazionali verranno formalmente istituiti da questo Ministero che per lo svolgimento della seconda fase ne stabilirà la dislocazione tenendo conto del numero degli aspiranti esistenti in ciascuna regione. Nella prima fase, invece, gli interessati potranno essere assegnati al corso più vicino fra quello di materie affini istituiti nella regione della scuola di appartenenza.

A tal fine, entro il ventesimo giorno dalla ricezione delle domande, i sovrintendenti preposti agli uffici scolastici regionali o interregionali e i provveditori agli studi di Trento e Bolzano faranno pervenire al Ministero l'indicazione del numero di aspiranti per ciascuna classe che dovranno essere assegnati a corsi interregionali o nazionali.

I piani istitutivi formulati dalle commissioni regionali e provinciali saranno comunicati a questo Ministero entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione delle domande.

Art. 6.

Formulato il piano istitutivo dei corsi, le commissioni regionali e provinciali procederanno alla nomina dei docenti tenendo conto anche delle disponibilità segnalate dagli stessi aspiranti allo svolgimento della funzione docente nei corsi. Per ciascun corso saranno nominati tre docenti dei quali almeno uno qualificato nelle scienze dell'educazione.

In aggiunta potranno essere nominati altri docenti solo per le classi che comprendono un ampio numero di discipline e per quegli insegnamenti che richiedono più specifiche competenze.

Inoltre, per le classi di abilitazione che prevedono sezioni aggiunte dovrà tenersi conto, sia per l'organizzazione dei corsi che per la composizione delle commissioni, del fatto che il corso va svolto nello stesso periodo per la classe e per le relative sezioni. Il numero dei docenti sarà aumentato di una unità per ciascuna delle sezioni aggiunte.

Al fine di attuare, in relazione alle esigenze locali, il massimo decentramento nel funzionamento dei corsi, i docenti, in specie quelli di scienze dell'educazione, potranno essere nominati anche in più corsi, particolarmente in quelli aventi un minor numero di partecipanti. In tal modo sarà possibile riunire, per lo svolgimento delle attività relative alle scienze dell'educazione, anche i partecipanti a corsi diversi.

Le commissioni regionali e provinciali nominano il personale docente dei corsi provvedendovi con docenti universitari, con personale direttivo ed insegnante di ruolo di istituti statali di istruzione secondaria ed artistica ed eventualmente, in caso di necessità, con esperti delle materie comprese nei piani di studio.

Dopo l'istituzione, da parte del Ministero, dei corsi nazionali o interregionali, le commissioni regionali territorialmente competenti provvederanno anche alla nomina dei corpi docenti per tali corsi.

Art. 7.

Nella prima riunione il corpo docente dei singoli corsi, ivi compresi i docenti delle sezioni aggiunte, fermo restando il carattere unitario della sua funzione, nominerà nel proprio seno un coordinatore responsabile.

I docenti terranno conto che nella prima fase del corso dovranno essere realizzate almeno 50 ore di attività, le quali, così come nel mese continuativo, comprenderanno sia le lezioni teoriche, sia le altre attività previste dal penultimo comma dell'art. 3.

Se uno o più docenti siano stati nominati in più corsi, i piani di attività saranno formulati tenendo presente anche la possibilità e l'opportunità per il docente comune di seguire congiuntamente i partecipanti di corsi diversi funzionanti nella stessa sede o che in una stessa sede possano agevolmente accedere.

Art. 8.

Il piano istitutivo dei corsi sarà comunicato alle istituzioni scolastiche della regione. Quando, in relazione al numero degli ammessi, nella regione si istituiscono più corsi per la stessa classe di abilitazione, l'assegnazione a ciascun corso è disposta tenendo conto della dislocazione delle scuole di appartenenza degli interessati o delle sedi ove questi siano autorizzati a risiedere, quando gli stessi lo preferiscano.

I candidati prenderanno conoscenza della sede del corso al quale saranno stati assegnati dai piani istitutivi comunicati alle rispettive scuole.

I suddetti, se non siano stati espressamente esclusi dai corsi con provvedimento motivato del sovrintendente scolastico, vi si intendono ammessi.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato prima dell'inizio dei corsi e dovrà recare l'indicazione che può essere impugnato secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1971, n. 1199 o dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Per le procedure relative all'istruttoria dei ricorsi gerarchici si fa richiamo alla circolare ministeriale 14 giugno 1972, prot. 710/A/5.

L'esclusione può essere disposta anche successivamente, se la mancanza dei requisiti di ammissione sarà accertata dopo l'inizio dei corsi o anche dopo la conclusione degli esami finali. A tal fine, tutte le ammissioni s'intendono disposte con riserva.

In pendenza di impugnative, il ricorrente è ammesso con riserva al corso o alla sua ulteriore frequenza, fino alla partecipazione alle prove finali.

Art. 9.

I partecipanti ai corsi i quali, anche per ragioni indipendenti dalla propria volontà, abbiano fatto un numero di assenze dalle lezioni e dalle altre attività previste superiore ad un quarto, saranno esclusi dall'ulteriore frequenza del corso e dalle prove finali.

Su proposta del corpo docente, l'esclusione sarà disposta dal sovrintendente scolastico.

L'aspirante che si trovi in servizio militare in regione diversa da quella della propria scuola, può chiedere di frequentare il corso nella regione in cui presta tale servizio.

In tal caso la domanda di partecipazione, corredata di un attestato del servizio militare, sarà diretta al sovrintendente di quell'ufficio regionale, sempre per il tramite del capo d'istituto, il quale attesterà, oltre ai requisiti di ammissione, la posizione di stato conseguente al servizio di leva.

Analogamente, se l'iscritto ad un corso venga chiamato a prestare servizio militare in regione diversa da quella della propria scuola, può chiedere, almeno quindici giorni prima dell'inizio della seconda fase, di preferire la frequenza del corso nella regione in cui presterà servizio militare: l'istanza dovrà essere inviata al sovrintendente di titolarità per il tramite del coordinatore il quale la correderà di una relazione sulle attività del corso già svolte, avuto riguardo alla partecipazione dell'interessato, nonchè sulle eventuali assenze del medesimo.

Il sovrintendente di titolarità, attestato il possesso dei titoli per il trasferimento, curerà che l'istante venga depennato dagli iscritti ai corsi di propria competenza, trasmettendo conseguentemente gli atti al sovrintendente della regione richiesta, ai fini dell'assegnazione in quella regione.

In pari modo si procede per gli aspiranti o gli iscritti ai corsi i quali soggiornino in regione diversa da quella di titolarità dell'incarico, per determinate situazioni rigorosamente documentate, di sospensione dal servizio attivo, quali l'aspettativa per ragioni di salute, il congedo per maternità, la titolarità di contratti quadriennali stipulati dalle università o di assegni biennali di formazione scientifica o didattica.

Art. 10.

I docenti impegnati nella frequenza dei corsi abilitanti e quelli incaricati in essi delle lezioni teoriche e delle altre attività connesse con l'effettuazione dei corsi saranno eventualmente esonerati dalla partecipazione alla sessione autunnale di esami e sostituiti con altri docenti della scuola di appartenenza. In caso di assoluta impossibilità sarà ritenuta giustificata l'assenza dai corsi, per i giorni strettamente indispensabili.

Art. 11.

All'inizio del corso i partecipanti presenteranno al coordinatore una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità, contenente l'indicazione degli studi seguiti, degli insegnamenti prestati e delle altre attività didattiche o di ricerca o professionali eventualmente svolte; le attività di ricerca o professionali potranno essere documentate qualora l'interessato lo ritenga opportuno.

Art. 12.

La domanda di ammissione alle prove finali per il conseguimento dell'abilitazione dovrà essere consegnata al coordinatore per il successivo inoltro al sovrintendente scolastico, entro il 15 settembre 1975.

Alla domanda, redatta su carta legale e diretta al competente sovrintendente scolastico, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato di nascita in carta legale;

2) titolo legale di studio, in originale o in copia autentica o anche il relativo certificato, valido per la ammissione alla classe o sezione di abilitazione, alla quale l'interessato si è iscritto; coloro che abbiano presentato il titolo di studio insieme con la domanda di ammissione al corso, dovranno precisarlo nella domanda di ammissione alla prova finale;

3) ricevuta del pagamento della tassa di L. 4000 (ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1132) versata sul conto corrente postale 1/53000 intestato all'ufficio per le tasse sulle concessioni governative di Roma.

Per l'ammissione alla prova finale relativa alla sezione dovrà essere presentata distinta domanda con allegata ricevuta del versamento della relativa tassa.

Alla domanda sarà allegato anche il certificato di abilitazione per la classe base, tranne che l'aspirante non abbia preso parte al relativo corso.

Art. 13.

La prova finale sarà sostenuta innanzi ad una commissione composta dai docenti del corso, compreso il coordinatore, presieduta da un membro esterno di nomina ministeriale.

Il presidente sarà scelto nelle seguenti categorie, tenendo conto in ogni caso dell'attinenza delle discipline insegnate con quelle costituenti le classi di abilitazione:

a) professori universitari di ruolo o fuori ruolo;

b) professori incaricati di insegnamento universitario stabilizzati;

c) liberi docenti che siano incaricati o assistenti universitari o professori ordinari di scuole secondarie statali o pareggiate;

d) ispettori centrali a riposo o provveditori agli studi a riposo, purchè non siano stati collocati in quiescenza agli effetti dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

e) presidi e direttori di ruolo o a riposo degli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica statali o pareggiati;

f) professori di ruolo degli istituti d'istruzione secondaria ed artistica che da almeno un anno siano stati compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per capo di istituto o che abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio.

Coloro i quali, appartenendo ad una delle categorie sopra indicate aspirano ad ottenere la nomina quali presidenti di commissione, dovranno presentare apposita domanda, per il tramite delle università o degli istituti universitari di appartenenza o, se capi di istituto ovvero docenti d'istruzione secondaria ed artistica, per il tramite gerarchico o, infine direttamente a questo Ministero - Direzione generale del personale - Ufficio concorsi scuole medie, se si tratta di personale in quiescenza.

Le domande, redatte in carta libera, devono essere presentate al rettore dell'università o fatte pervenire al provveditore agli studi entro il 10 agosto 1975. I rettori e i provveditori aggiungeranno il parere e le eventuali loro osservazioni e cureranno che le domande medesime giungano al Ministero - Direzione generale del personale - Ufficio concorsi scuole medie, entro il 20 agosto 1975.

Entro la stessa data dovranno pervenire al Ministero le domande del personale in quiescenza.

Art. 14.

La prova finale consiste nella trattazione scritta o scrittografica e nella discussione di un argomento in merito agli studi compiuti e alle esercitazioni svolte durante il corso, nonchè alle attività didattiche prestate.

A tal fine alla chiusura del corso verrà redatta dal corpo docente una relazione conclusiva sulle attività effettivamente svolte nel corso stesso. Detta relazione dovrà essere portata a conoscenza degli iscritti.

La commissione esaminatrice, nel giorno fissato per la prova scritta, propone alla scelta dei candidati più argomenti, avuto riguardo alla varietà delle discipline oggetto dell'abilitazione, i quali saranno formulati in modo da consentire di accertare la preparazione culturale specifica in rapporto alla classe o sezione di abilitazione, nonchè le capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso e nell'insegnamento.

La prova scritta o scrittografica avrà la durata massima di otto ore.

Le discussioni orali si svolgeranno secondo un diario che la commissione avrà tempestivamente stabilito e comunicato all'ufficio scolastico regionale dopo l'esame delle prove scritte o scrittografiche.

Per un adeguato sviluppo del colloquio, saranno chiamati non più di sei candidati al giorno.

Durante il colloquio la commissione solleciterà gli opportuni collegamenti tra l'argomento trattato e i temi fondamentali delle materie d'insegnamento relative alla classe di abilitazione o sezione.

Le prove finali hanno natura d'esame di abilitazione all'insegnamento. Pertanto, sono da applicare le disposizioni e le procedure indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25 (terzo comma), 27, 28, 30 e 31.

Le prove finali relative alle sezioni aggiunte si svolgeranno secondo le procedure sopra indicate.

Ad esse gli aspiranti, che non siano già in possesso dell'abilitazione per la classe base, saranno ammessi dopo aver superato le prove di tale classe.

Per dette prove la commissione esaminatrice sarà integrata con i docenti delle sezioni aggiunte.

Art. 15.

La trattazione scritta o scrittografica e la discussione devono essere unitariamente considerate ai fini della valutazione.

La votazione va attribuita in centesimi e la prova finale si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 60/100.

Le impugnative da parte degli eventuali controinteressati potranno essere esperite dal giorno nel quale siano stati affissi gli elenchi degli abilitati all'albo dell'ufficio scolastico.

Art. 16.

Al personale docente o incaricato delle varie attività dei corsi è attribuito in aggiunta al normale trattamento economico, per ogni giornata di attività svolta, un compenso pari ad un trentesimo dello stipendio iniziale corrispondente al parametro in godimento.

Per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione tale compenso è rapportato allo stipendio iniziale del parametro 397 e, qualora si tratti di docenti universitari straordinari e ordinari stranieri, il compenso è rapportato allo stipendio originale rispettivamente del parametro 722 e 825.

Il compenso in trentesimi di cui al precedente comma spetta anche per la durata degli esami al presidente ed ai componenti della commissione esaminatrice costituita nei modi sopraindicati.

Al predetto personale sarà attribuito anche, ove spetti, il trattamento di missione.

Roma, addì 2 ottobre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Modello della domanda
(in carta bollata da L. 700)

Al sovrintendente dell'ufficio scolastico interregionale di . . .

Al provveditore agli studi di . .
. . . .
(per la provincia di Trento e Bolzano)

Il sottoscritto . . . . (1)
nato a . . . . il . . . . . .
residente in . . . . via . . . . .
in servizio nel 1973-74 in qualità di . . . . . . (2)
con orario antipomeridiano - pomeridiano (*) nell'istituto statale, non statale (pareggiato o convenzionato o legalmente riconosciuto) (*) . . . . di . . . . .
chiede di essere ammesso al corso per la classe n. . . . .
e/o sezione di abilitazione n. . . . . . (. . . .) (3).

Il sottoscritto a tal fine dichiara:

a) di avere insegnato nell'anno scolastico 1973-74 . . .
. . . . . . (4);

b) di essere in possesso del titolo di studio . . . .
. . . . conseguito il . . . . . presso . . .
. . . ., con incarico a tempo indeterminato dal 1972-73 o dal 1973-74 (5);

c) di essere in possesso di incarico a tempo indeterminato per la disciplina suddetta dall'anno scolastico . . . (6);

d) di avere prestato servizio continuativo dall'anno scolastico . . . . (7);

e) di essere in possesso di abilitazione per la classe n. .
. . . . (. . . .) (8), ai fini dell'ammissione alla sola sezione aggiunta.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di non essere già in possesso di abilitazione valida per la classe . . . . o sezione . . . . di abilitazione richiesta o di abilitazione corrispondente di cui al precedente ordinamento (*) (9).

Il sottoscritto, infine, desidera di essere assegnato a corsi funzionanti nella (o presso) la sede sopra indicata, ove è stato autorizzato a risiedere (*) (10), ove presta servizio militare, ove soggiorna per le ragioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 10, quali . . (11).

Data . . . .

Firma . . .

Indirizzo .

Visto del capo d'istituto (per le scuole statali).

Si attesta che l'istante sig. . in servizio in questo istituto trovasi in possesso dei requisiti sopra indicati e che è vera ed autentica la sottoscrizione sopra apposta.

Data .

Il capo d'istituto .
(firma per esteso) (timbro)

(*) Depennare l'espressione che non interessa.

(1) Cognome e nome ben chiari. Le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile.

(2) Specificare esattamente la propria posizione di insegnante in rapporto alle categorie distintamente indicate nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) di cui all'art. 1 dell'ordinanza.

(3) Specificare la numerazione e la denominazione della classe con, eventualmente, la sezione aggiunta.

(4) Indicare esattamente la disciplina o il gruppo delle discipline insegnate.

(5) Solo per gli insegnanti il cui titolo di studio, previsto dal decreto ministeriale 2 marzo 1972 è stato soppresso dai successivi decreti di modifica.

(6) Solo per gli insegnanti di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, e per gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato legittimamente conferito.

(7) Per gli insegnanti nelle scuole non statali.

(8) Esatte numerazione e denominazione della classe indicata nella tabella *A* annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni; o della classe di cui al precedente ordinamento indicata nella tabella *B* annessa al precitato decreto.

(9) Vedasi tabella *B* annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè circolari ministeriali 10 ottobre 1972 (prot. 2432), 10 novembre 1972 (protocollo 3124) e 28 novembre 1972 (prot. 3304).

(10) Tale indicazione di preferenza non è vincolante per l'amministrazione.

(11) Allegare la relativa documentazione.

(In calce alla domanda per gli insegnanti nelle scuole non statali).

Io sottoscritto preside dell'istituto (o scuola media) pareggiato, o convenzionato, o legalmente riconosciuto (*) . dichiaro sotto la mia responsabilità che l'istante è in possesso del titolo di studio sopra indicato e che nell'anno scolastico 1973-74 ha prestato servizio con orario di cattedra cioè n. . ore, per l'insegnamento di . . nelle classi . con posizione giuridica di .

L'istante, inoltre, ha prestato servizio continuativo in questo istituto dall'anno scolastico . . (1).

Data . .

Firma .

Si conferma quanto attestato dal capo d'istituto di cui sopra sulla posizione giuridica dell'istituto e dell'insegnante.

Il provveditore agli studi

. . .

(*) Depennare la dizione che non interessa.

(1) Nel caso che il servizio sia stato compiuto interamente o parzialmente in altri istituti, allegare i relativi certificati.

(8371)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « C.E.I.P. - Cooperativa edilizia impiegati provveditorato opere pubbliche », in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 24 settembre 1974, i poteri conferiti al prof. Salvatore Capasso, commissario governativo della società cooperativa « C.E.I.P. - Cooperativa edilizia impiegati provveditorato opere pubbliche », in Napoli, sono stati prorogati fino al 31 ottobre 1974.

(8291)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale 15 giugno 1974, n. 2518, è stato approvato l'atto n. 94651 di repertorio del 20 luglio 1973, col quale sono state disposte ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mancini Maria-Domenica, nata il 2 ottobre 1932, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » 1° e 2° tronco rurale in Orsogna, estesa mq 990, riportata in catasto alla particella n. 584 del foglio di mappa n. 10 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con il n. 156.

(8047)

Con decreto ministeriale 17 maggio 1974, n. 5506, è stato approvato l'atto n. 94652 di repertorio del 20 luglio 1974, col quale sono state disposte ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Sipio Vittoria-Italia, nata il 18 luglio 1916 ad Orsogna, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » 1° e 2° tronco rurale in Orsogna, estese mq 1.162, riportate in catasto alle particelle numeri 3 parte e 373 del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 256 e 255.

(8048)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Manoppello

Con decreto ministeriale 14 maggio 1974, n. 2758, è stato approvato l'atto n. 93782 di repertorio del 16 dicembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Finocchio Anna, nata il 27 febbraio 1908 a Manoppello, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Manoppello, estesa mq 30, riportata in catasto alla particella n. 487 del foglio di mappa n. 34 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con il n. 141.

(8053)

Con decreto ministeriale 14 maggio 1974, n. 2757, è stato approvato l'atto n. 93781 di repertorio del 16 dicembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Blasioli Luigi, nato il 7 agosto 1929 a Manoppello, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Manoppello, estesa mq 45, riportata in catasto alla particella n. 575 del foglio di mappa n. 34 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con il n. 128.

(8054)

Con decreto ministeriale 14 maggio 1974, n. 2762, è stato approvato l'atto n. 93786 di repertorio del 16 dicembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mancini Nicola, nato il 9 dicembre 1925 a Manoppello, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Manoppello, estesa mq 6.550, riportata in catasto alla particella n. 124 del foglio di mappa n. 34 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con il n. 53.

(8049)

Con decreto ministeriale 14 maggio 1974, n. 2759, è stato approvato l'atto n. 93783 di repertorio del 16 dicembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mancini Giuseppe-Camillo, nato il 1° marzo 1931 a Lettomanoppello e Di Pietrantonio Irma, nata il 7 gennaio 1935 a Manoppello, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Manoppello, estesa mq 85, riportata in catasto alla particella n. 694 del foglio di mappa n. 34 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con il n. 152.

(8052)

Con decreto ministeriale 14 maggio 1974, n. 2761, è stato approvato l'atto n. 93785 di repertorio del 16 dicembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Biase Lina, nata l'11 aprile 1933 a Manoppello, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Manoppello, estese mq 2.090, riportate in catasto alle particelle numeri 46 parte, 847, 830 e 855 del foglio di mappa n. 34 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 14, 15 e 1.

(8050)

Con decreto ministeriale 14 maggio 1974, n. 2760, è stato approvato l'atto n. 93784 di repertorio del 16 dicembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Biase Alessandro, nato il 22 dicembre 1900 a Manoppello, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Manoppello estese mq 845, riportate in catasto alle particelle numeri 675 parte, 677 parte, 848 e 850 del foglio di mappa n. 34 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 16, 20, 17 e 21.

(8051)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 195

Corso dei cambi dell'11 ottobre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	669,55	669,55	669 —	669,55	662,25	669,50	669,50	669,55	669,55	669,55
Dollaro canadese . .	681,25	681,25	681,75	681,25	672,50	681,20	681,15	681,25	681,25	681,25
Franco svizzero .	229,54	229,54	229,65	229,54	223,90	229,50	229,25	229,54	229,54	229,50
Corona danese .	110,28	110,28	110,30	110,28	108,20	110,25	110,40	110,28	110,28	110,26
Corona norvegese . . .	121,32	121,32	121,50	121,32	119,80	121,30	121,50	121,32	121,38	121,30
Corona svedese .	151,895	151,895	151,80	151,895	148,80	151,85	151,90	151,895	151,89	151,85
Fiorino olandese . .	250,80	250,80	250,50	250,80	245,50	250,80	251,25	250,80	250,80	250,50
Franco belga	17,215	17,215	17,24	17,215	16,85	17,20	17,215	17,215	17,21	17,20
Franco francese . . .	140,95	140,95	141,10	140,95	139 —	140,90	141 —	140,95	140,95	140,95
Lira sterlina	1562,85	1562,85	1562 —	1562,85	1544 —	1562,80	1562,90	1562,85	1562,85	1562,85
Marco germanico	258,46	258,46	259,10	258,46	250 —	258,45	258,65	258,46	258,46	259,45
Scellino austriaco .	36,22	36,22	36,21	36,22	35,20	36,20	36,22	36,22	36,22	36,22
Escudo portoghese . .	26,32	26,32	26,26	26,32	25,20	26,30	26,35	26,32	26,38	26,30
Peseta spagnola	11,68	11,68	11,68	11,68	11,51	11,68	11,68	11,68	11,68	11,65
Yen giapponese	2,2405	2,2405	2,25	2,2405	2,21	2,24	2,244	2,249	2,24	2,24

Media dei titoli dell'11 ottobre 1974

Rendita 5 % 1935	92,075
Redimibile 3,50 % 1934	101,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,875
» 5 % (Ricostruzione)	86,250
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,775
» 5 % (Città di Trieste)	84,900
» 5 % (Beni esteri)	84,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	82,875
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	82,875
» 5,50 % » » 1969-84 . .	87 —
» 6 % » » 1970-85 . .	88,650
» 6 % » » 1971-86 . .	88,575
» 6 % » » 1972-87 . .	87,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977 . .	100,45
» » » 5,50 % 1978 . . .	99,45
» » » 5,50 % 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,450
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,875
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	86,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	85,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	84,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) . .	83,750
» poliennali 7 % 1978	92,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 ottobre 1974

Dollaro USA	669,525
Dollaro canadese	681,20
Franco svizzero	229,395
Corona danese	110,34
Corona norvegese	121,41
Corona svedese	151,897
Fiorino olandese	251,025
Franco belga	17,215
Franco francese	140,975
Lira sterlina	1562,875
Marco germanico	258,555
Scellino austriaco	36,22
Escudo portoghese	26,335
Peseta spagnola	11,68
Yen giapponese	2,242

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi speciali applicabili, dal 13 marzo 1974 al 3 maggio 1974, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 577/74, n. 581/74, n. 594/74, n. 610/74, n. 612/74, n. 620/74, n. 626/74, n. 640/74, n. 653/74, n. 661/74, n. 673/74, n. 689/74, n. 709/74, n. 758/74, n. 775/74, n. 787/74, n. 806/74, n. 825/74, n. 836/74, n. 852/74, n. 870/74, n. 896/74, n. 921/74, n. 942/74, n. 969/74, n. 979/74, n. 1007/74, n. 1019/74, n. 1046/74 e n. 1085/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		13-3-1974	14-3-1974	15-3-1974	dal 16-3-1974 al 18-3-1974	19-3-1974	20-3-1974
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	18.512	18.868	17.444	17.444	19.224	19.936
	II. zuccheri greggi (1)	16.732	17.800	16.376	15.664	17.088	18.156
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	18.512	18.868	17.444	17.444	19.224	19.936
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	16.732	17.800	16.376	15.664	17.088	18.156

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		21-3-1974	22-3-1974	dal 23-3-1974 al 25-3-1974	26-3-1974	27-3-1974	28-3-1974
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	19.224	19.224	17.800	17.800	17.444	17.088
	II. zuccheri greggi (1)	17.444	17.800	16.020	15.664	15.308	14.240
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi . .	19.224	19.224	17.800	17.800	17.444	17.088
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	17.444	17.800	16.020	15.664	15.308	14.240

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		dal 29-3-1974 all'1-4-1974	2-4-1974	3-4-1974	4-4-1974	5-4-1974	dal 6-4-1974 all'8-4-1974
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	16.732	17.800	18.156	18.512	19.224	19.224
	II. zuccheri greggi (1)	12.460	13.884	13.172	12.460	13.884	14.240
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	16.732	17.800	18.156	18.512	19.224	19.224
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	12.460	13.884	13.172	12.460	13.884	14.240

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		9-4-1974	10-4-1974	dall'11-4-1974 al 16-4-1974	dal 17-4-1974 al 18-4-1974	19-4-1974	dal 20-4-1974 al 23-4-1974
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	19.224	19.224	18.512	18.868	19.224	19.936
	II. zuccheri greggi (1)	14.952	14.240	14.240	16.376	17.800	18.512
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	19.224	19.224	18.512	18.868	19.224	19.936
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	14.952	14.240	14.240	16.376	17.800	18.512

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		24-4-1974	dal 25-4-1974 al 26-4-1974	dal 27-4-1974 al 29-4-1974	30-4-1974	dall'1-5-1974 al 2-5-1974	3-5-1974
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	19.936	18.868	18.156	18.868	18.868	18.156
	II. zuccheri greggi (1)	17.800	15.664	16.732	17.444	17.088	17.800
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	19.936	18.868	18.156	18.868	18.868	18.156
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	17.800	15.664	16.732	17.444	17.088	17.800

(1) Il prelievo relativo allo zucchero greggio è applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo, cioè allo zucchero greggio con rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal rendimento della qualità tipo, il prelievo da riscuotere è calcolato moltiplicando il prelievo relativo allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.
Detto coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale di resa dello zucchero greggio esportato. Il rendimento dello zucchero greggio esportato è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane, conformemente all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 431/68.

(7704)

Importi di base per il calcolo dei prelievi speciali applicabili, dal 18 febbraio 1974 all'8 marzo 1974, all'esportazione verso Paesi terzi di alcuni dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1009 67 (settore zucchero) a norma dei regolamenti (CEE) n. 403/74, n. 416/74, n. 450/74, n. 477/74, n. 515/74 e n. 526/74.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)					
		dal 18-2-1974 al 19-2-1974	dal 20-2-1974 al 22-2-1974	dal 23-2-1974 al 27-2-1974	dal 28-2-1974 al 1°-3-1974	dal 2-3-1974 al 5-3-1974	dal 6-3-1974 all'8-3-1974
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
	ex D. zucchero invertito ed altri sciroppi	128,16	167,32	202,92	167,32	142,40	192,24
	ex F. zuccheri di barbabietola e di canna caramellati .	128,16	167,32	202,92	167,32	142,40	192,24
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
	ex C. altri, esclusi i melassi aromatizzati o coloriti . .	128,16	167,32	202,92	167,32	142,40	192,24

(1) Il prelievo speciale all'esportazione per 100 chilogrammi di prodotto esportato è pari all'importo di base moltiplicato per il contenuto di saccarosio constatato, compreso il contenuto di altri zuccheri calcolati in saccarosio.
Il contenuto di saccarosio, compreso il contenuto di altri zuccheri calcolati in saccarosio, è determinato mediante analisi dal laboratorio chimico centrale delle dogane, conformemente all'art. 13, paragrafi da uno a tre, del regolamento (CEE) n. 394/70.

(7249)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dall'11 aprile 1974 al 24 aprile 1974 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B «foraggi melassati o zuccherati, ecc.») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1 lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 704/74, n. 760/74, n. 774/74, n. 786/74, n. 805/74, n. 824/74, n. 838/74, n. 851/74, n. 880/74, n. 895/74, n. 923/74 e n. 944/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dall'11-4-1974 al 16-4-1974	dal 17-4-1974 al 18-4-1974	19-4-1974	dal 20-4-1974 al 24-4-1974	dall'11-4-1974 al 16-4-1974	dal 17-4-1974 al 18-4-1974	19-4-1974	dal 20-4-1974 al 24-4-1974
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	160,20 (1)	160,20 (1)	160,20 (1)	160,20 (1)	74,76 (1)	74,76 (1)	74,76 (1)	74,76 (1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	1 958,00	1 958,00	1.958,00	1.958,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00
11.01-D	11.01-550	Farina di avena	676,40	676,40	996,80	996,80	320,40	320,40	640,80	640,80
11.01-E		Farina di granturco:								
	11.01-911	I avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso	996,80	996,80	996,80	676,40	640,80	640,80	640,80	320,40
	11.01-915	II altra	541,12	541,12	541,12	359,56	363,12	363,12	363,12	181,56
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	541,12	541,12	541,12	541,12	363,12	363,12	363,12	363,12
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	541,12	541,12	541,12	541,12	363,12	363,12	363,12	363,12
11.01-L	11.01-995	Farine altre	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:								
		A. semole e semolini								
	11.02-050	II. di segala	2 278,40	1 637,60	1.637,60	2.278,40	1.922,40	1.281,60	1.281,60	1.922,40
	11.02-070	III. di orzo	1 958,00	1 958,00	1.958,00	1.958,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00
	11.02-090	IV. di avena	676,40	676,40	996,80	996,80	320,40	320,40	640,80	640,80

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'11-4-1974 al 16-4-1974	Paesi terzi dal 17-4-1974 al 18-4-1974	Paesi terzi 19-4-1974	Paesi terzi dal 20-4-1974 al 24-4-1974	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'11-4-1974 al 16-4-1974	SAMA... dal 17-4-1974 al 18-4-1974	SAMA... 19-4-1974	SAMA... dal 20-4-1974 al 24-4-1974
11.02 (*segue*)		V. di granturco:								
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso:								
	11.02-111	1. destinati alla industria della birra (2)	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-114	2. altri	996,80	996,80	996,80	676,40	640,80	640,80	640,80	320,40
	11.02-117	b. altri	541,12	541,12	541,12	359,56	363,12	363,12	363,12	181,56
	11.02-130	VI. di riso	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-191	VII. di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-192	VIII. di miglio	541,12	541,12	541,12	514,12	363,12	363,12	363,12	363,12
	11.02-193	IX. di sorgo	541,12	541,12	541,12	541,12	363,12	363,12	363,12	363,12
	11.02-195	X. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. mondati (decorticati o pilati):								
	11.02-210	1. di orzo	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.424,00	1.424,00	1.424,00	1.424,00
		2. di avena:								
	11.02-230	aa. avena spuntata	359,56	359,56	541,12	541,12	181,56	181,56	363,12	363,12
	11.02-250	bb. altra	498,40	498,40	818,80	818,80	320,40	320,40	640,80	640,80
	11.02-271	3. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-275	4. di miglio	747,60	747,60	747,60	747,60	569,60	569,60	569,60	569,60
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):								
	11.02-310	1. di orzo	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.424,00	1.424,00	1.424,00	1.424,00
	11.02-330	2. di avena	498,40	498,40	818,80	818,80	320,40	320,40	640,80	640,80
	11.02-371	3. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-375	4. di miglio	747,60	747,60	747,60	747,60	569,60	569,60	569,60	569,60
		II. di altri cereali:								
	11.02-401	a. di frumento	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-402	b. di segala	1.598,44	1.124,96	1.124,96	1.598,44	1.420,44	946,96	946,96	1.420,44
	11.02-403	c. di granturco	747,60	747,60	747,60	462,80	569,60	569,60	569,60	284,80
	11.02-404	d. di sorgo	747,60	747,60	747,60	747,60	569,60	569,60	569,60	569,60
	11.02-405	e. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	11.02-511	I. di frumento	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-515	II. di segala	1.886,80	1.317,20	1.317,20	1.886,80	1.708,80	1.139,20	1.139,20	1.708,80

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'11-4-1974 al 16-4-1974	Paesi terzi dal 17-4-1974 al 18-4-1974	Paesi terzi 19-4-1974	Paesi terzi dal 20-4-1974 al 24-4-1974	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'11-4-1974 al 16-4-1974	SAMA ecc. dal 17-4-1974 al 18-4-1974	SAMA ecc. 19-4-1974	SAMA ecc. dal 20-4-1974 al 24-4-1974
11.02 (*segue*)	11.02-530	III di orzo	2 581,00	2.581,00	2 581,00	2 581,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00
	11.02-571	IV di avena .	462 80	462,80	747,60	747,60	284,80	284,80	569,60	569,60
	11.02-572	V. di granturco . . .	747 60	747,60	747,60	462,80	569,60	569,60	569,60	284,80
	11.02-573	VI. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-574	VII. di miglio . .	747,60	747,60	747,60	747,60	569,60	569,60	569,60	569,60
	11.02-575	VIII di sorgo . .	747,60	747,60	747,60	747,60	569,60	569,60	569,60	569,60
	11.02-576	IX. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:								
	11.02-621	I. di frumento . .	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-625	II. di segala .	1 267,36	904,24	904,24	1 267,36	1.089,36	726,24	726,24	1.089,36
	11.02-640	III di orzo .	1 085,80	1.085,80	1 085,80	1 085,80	907,80	907,80	907,80	907,80
	11.02-660	IV. di avena .	359,56	359,56	541,12	541,12	181,56	181,56	363,12	363,12
	11.02-681	V. di granturco . .	541,12	541,12	541,12	359,56	363,12	363,12	363,12	181 56
	11.02-682	VI. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-683	VII. di miglio .	541,12	541,12	541,12	541,12	363,12	363,12	363,12	363,12
	11.02-684	VIII di sorgo . . .	541,12	541,12	541,12	541,12	363,12	363,12	363,12	363,12
	11.02-685	IX altri . . .	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a cereali schiacciati:								
	11.02-710	1. di orzo . .	1 085,80	1.085,80	1 085,80	1 085,80	907,80	907,80	907,80	907,80
	11.02-730	2. di avena	359,56	359,56	541,12	541,12	181,56	181,56	363,12	363,12
	11.02-771	3. di grano saraceno .	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-775	4. di miglio	541,12	541,12	541,12	541,12	363,12	363,12	363,12	363,12
		b fiocchi:								
	11.02-830	1 di orzo . . .	2 136,00	2.136,00	2.136,00	2 136,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
	11.02-840	2 di avena	712,00	712,00	1 068,00	1 068,00	356,00	356,00	712,00	712,00
	11.02-851	3 di grano saraceno .	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-855	4. di miglio	996,80	996,80	996,80	996,80	640,80	640,80	640,80	640,80
		II di altri cereali:								
	11.02-861	a di frumento	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-865	b di segala	2 278,40	1.637,60	1 637,60	2.278,40	1.922,40	1.281,60	1.281,60	1.922,40
	11.02-891	c di granturco . . .	996,80	996,80	996,80	676,40	640,80	640,80	640,80	320,40
	11.02-892	d di sorgo	996,80	996,80	996,80	996,80	640,80	640,80	640,80	640,80
		e. altri:								
	11.02-893	1. fiocchi di riso	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-895	2. non nominati . .	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dall'11-4-1974 al 16-4-1974	dal 17-4-1974 al 18-4-1974	19-4-1974	dal 20-4-1974 al 24-4-1974	dall'11-4-1974 al 16-4-1974	dal 17-4-1974 al 18-4-1974	19-4-1974	dal 20-4-1974 al 24-4-1974
11.02 (*segue*)		F. agglomerati (« pellets »):								
	11.02-930	I. di frumento	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-941	II. di segala	2.278,40	1.637,60	1.637,60	2.278,40	1.922,40	1.281,60	1.281,60	1.922,40
	11.02-942	III. di orzo	1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00
	11.02-943	IV. di avena	676,40	676,40	996,80	996,80	320,40	320,40	640,80	640,80
	11.02-944	V. di granturco	996,80	996,80	996,80	676,40	640,80	640,80	640,80	320,40
	11.02-945	VI. di riso	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-946	VII. di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-947	VIII. di miglio	541,12	541,12	541,12	541,12	363,12	363,12	363,12	363,12
	11.02-948	IX. di sorgo	541,12	541,12	541,12	541,12	363,12	363,12	363,12	363,12
	11.02-949	X. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:								
	11.02-950	I. di frumento	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-980	II. altri	623,00	623,00	623,00	489,86	267,00	267,00	267,00	133,86
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
	11.06-200	A. denaturati	338,20	338,20	338,20	338,20	32,04	32,04	32,04	32,04
		B. altri:								
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.210,40	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	1.783,56	1.783,56	1.783,56	1.497,34	445,00	445,00	445,00	158,78
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	640,80	640,80	640,80	640,80	zero	zero	zero	zero
	11.07-105	b. altro	640,80	640,80	640,80	640,80	zero	zero	zero	zero
		II. altro:								
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	2.225,00 (3)	2.225,00 (3)	2.225,00 (3)	2.225,00 (3)	1.584,20	1.584,20	1.584,20	1.584,20
	11.07-305	b. non nominato	1.824,86	1.824,86	1.824,86	1.824,86	1.184,06	1.184,06	1.184,06	1.184,06
	11.07-600	B. torrefatto	2.020,66 (3)	2.020,66 (3)	2.020,66 (3)	2.020,66 (3)	1.379,86	1.379,86	1.379,86	1.379,86
11.08		Amidi e fecole; inulina:								
		A. amidi e fecole:								
	11.08-110	I. amido di granturco	1.210,40	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
	11.08-200	II. amido di riso	1.815,60	1.815,60	1.815,60	1.815,60	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dall'11-4-1974 al 16-4-1974	dal 17-4-1974 al 18-4-1974	19-4-1974	dal 20-4-1974 al 24-4-1974	dall'11-4-1974 al 16-4-1974	dal 17-4-1974 al 18-4-1974	19-4-1974	dal 20-4-1974 al 24-4-1974
11.08 (*segue*)	11.08-300	III. amido di frumento .	1 210,40	1.210,40	1 210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1 210,40	1.210,40	1 210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
	11.08-500	V. altri	1 21[illegible],40	1.210,40	1 210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:								
	11.09-100	A. allo stato secco	10 680,00	10.680,00	10 680,00	10.680,00	zero	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	10 680,00	10.680,00	10 680,00	10.680,00	zero	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:								
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5 696,00	5.696,00	5 696,00	5.696,00	zero	zero	zero	zero
	17.02-235	b. altri	3 916,00	3.916,00	3 916,00	3.916,00	zero	zero	zero	zero
		II. altri:								
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5 696,00	5.696,00	5 696,00	5.696,00	zero	zero	zero	zero
	17.02-285	b. non nominati	3 916,00	3.916,00	3 916,00	3.916,00	zero	zero	zero	zero
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vanillina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5 696,00	5.696,00	5 696,00	5.696,00	zero	zero	zero	zero
	17.05-405	II. altri	3 916,00	3.916,00	3 91[illegible],00	3.916,00	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dall'11-4-1974 al 16-4-1974	dal 17-4-1974 al 18-4-1974	19-4-1974	dal 20-4-1974 al 24-4-1974	dall'11-4-1974 al 16-4-1974	dal 17-4-1974 al 18-4-1974	19-4-1974	dal 20-4-1974 al 24-4-1974
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								
		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	106,80	106,80	106,80	106,80	106,80	106,80	106,80	106,80
		b. altri:								
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subìto un processo di denaturazione (2)	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88
	23.02-117	2. non nominati	341,76	341,76	341,76	341,76	341,76	341,76	341,76	341,76
		II. di altri cereali:								
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	85,44	85,44	85,44	85,44	85,44	85,44	85,44	85,44
	23.02-135	b. altri	341,76	341,76	341,76	341,76	341,76	341,76	341,76	341,76
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:								
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:								
	23.03-110	I. superiore a 40%, in peso	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	zero	zero	zero	zero

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(3) Per i prodotti originari della Turchia il prelievo va ridotto di L. 320,40 per 100 kg (regolamento (CEE) n. 3375/73)

(8004)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai specializzati, qualificati e comuni per l'O.R.Me.C. di Nola.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto l'art. 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447, riguardante norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313, concernente modifiche al predetto decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1974 con il quale sono state determinate le vacanze disponibili nei ruoli degli operai della difesa per l'anno 1974;

Visto il decreto ministeriale in data 6 aprile 1974, concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità per urgenti esigenze di servizio dell'O.R.Me.C. di Nola di procedere al reclutamento di operai mediante pubblici concorsi, utilizzando parte delle vacanze disponibili nei ruoli della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti per l'O.R.Me.C. di Nola i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato:

Qualifica di mestiere	Categoria	Numero dei posti messi a concorso
RUOLO DELLE LAVORAZIONI		
Aggiustatore - congegnatore:		
aggiustatore meccanico	specializzato	2
Coloritore:		
verniciatore a spruzzo	qualificato	3
Conduttore di gruppi elettrogeni di potenza superiore a 60 kw	specializzato	1
Conduttore di mezzi speciali:		
di sollevamento, trasporto e carico ecc.	qualificato	1
Conduttore patentato di caldaie:		
con certificato di 2° grado A o 2° grado B o 3° grado generale	qualificato	1
Elettromeccanico:		
elettromeccanico in genere	specializzato	2
Elettronico:		
elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma	specializzato	3
Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati	specializzato	3
Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati	qualificato	2
Meccanico per pompe a iniezione e per carburatori:		
meccanico aggiustatore e verificatore di pompe a iniezione e per carburatori	specializzato	1
Montatore di impianti oleodinamici:		
montatore di impianti oleodinamici in genere	specializzato	2
Saldatore:		
in gàs neutro	specializzato	1
Tappezziere:		
tappezziere per auto	specializzato	1
RUOLO SERVIZI GENERALI		
Manovale per servizi vari:		
manovale addetto ai servizi generali	comune	4

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico; coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico e dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sono ammessi ai concorsi per la nomina di operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1 *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non superino i 40 anni;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci della prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti;

3) ad anni cinquantacinque per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatta in carta da bollo da L. 700 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*) dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*) nella quale gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;
2) concorso al quale si chiede di partecipare;
3) luogo di residenza (via, città e codice postale);
4) eventuali titoli di appartenenza a categorie preferenziali (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro).

La domanda stessa e la relativa scheda dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università n. 4 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);
5) di essere in possesso della licenza elementare;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;
8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso la pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge;

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi.

A pena di esclusione dal concorso, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Partecipazione a più concorsi

Coloro che intendono partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande con allegate distinte schede.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Art. 6.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 7.

Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati saranno formate le graduatorie di merito.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 9.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Art. 10.

Riserva di posti

Ai sensi dell'art. 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447, il 30 per cento dei posti messi a concorso è riservato ai sottufficiali volontari che alla data del bando di concorso siano stati congedati da non oltre due anni dopo aver prestato almeno nove anni di servizio dall'arruolamento volontario.

La riserva dei posti non opera nei riguardi dei sottufficiali cessati dal servizio prima dello scadere della ferma o rafferma per le cause di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *h*) ed *i*) dell'art. 40 della legge 31 luglio 1954, n. 559, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 11.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti, tutti su carta da bollo da L. 700:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che, per la partecipazione al con-

corso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso, i relativi documenti;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata — annotata delle eventuali benemerenze di guerra — (in bollo da L. 700 per il primo foglio e per ogni foglio a intercalare) del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili) rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, in fine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare) rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di licenza elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra o per lotta di liberazione, invalidi per causa di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anche esso su carta da bollo da L. 700) rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura ed il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendono idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato debbono presentare i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare civile.

Art. 12.

Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere a ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per la eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

Prima della nomina i vincitori dei concorsi saranno sottoposti a visita medica, inappellabile, da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 14.

Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi a esperimento pratico o a prova d'arte, nonchè per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso spese.

Art. 15.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato in prova, per un periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di 2ª classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 16.

I vincitori dei concorsi dovranno assumere servizio entro il termine che sarà loro fissato ed hanno l'obbligo di permanere nella sede di prima assegnazione (Nola) almeno cinque anni, fermo restando, comunque, la facoltà dell'amministrazione di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedano.

Coloro che senza giustificato motivo da valutarsi dall'amministrazione non assumono servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1974

p. *Il Ministro*: BRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1974
Registro n. 52 *Difesa, foglio n.* 58

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° *Reparto* - 1ª *Divisione* - Palazzo Aeronautica - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Oggetto: domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 in data 16 ottobre 1974.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a n. . . posti di . . . . nella categoria degli operai . . . . del ruolo . . . . . . del Ministero della difesa. (Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipazione anche ad altri concorsi per diverse qualifiche di mestiere, aggiungere quanto segue:

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare al concorso a n. . . posti di . . . . . . nella categoria degli operai . . . . . . del ruolo . . . . . del Ministero della difesa).

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) in data . . . . .;

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perchè . . . . .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . .; ovvero per i minori di 21 anni: non essere incorso in alcuna delle cause che impediscano il possesso dei diritti politici);

4) non aver riportato condanne penali, ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . . (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso la scuola di . . . . in data . . . . .;

6) avere in riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . . . . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . . . . . . non ha prestato servizio militare perchè non sottoposto a giudizio del consiglio di leva o per il rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile);

7) di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . . . . ovvero non aver titolo alla elevazione del limite di età;

8) appartenere alla seguente categoria degli aventi diritto al collocamento obbligatorio . . . . . . (ovvero non appartenere a nessuna delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio).

Dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero ha prestato servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . in qualità di . .).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni .

Data, .

Firma .

(Visto per l'autenticità della firma)

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo di scheda da inviare su carta semplice, possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello)

1) .

(Cognome e nome) (Data di nascita)

. . .

(Indirizzo)

2) .

(CAP) (Comune)

. . .

(Provincia) (Sigla della provincia)

(8266)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quaranta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1974, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 3 ottobre 1974 il decreto ministeriale 7 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1974, registro n. 59 Finanze, foglio n. 101, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso, per esami, a quaranta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva della amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 11 gennaio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 14 aprile 1973.

(8249)

REGIONE TOSCANA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Pistoia n. 2054 del 13 novembre 1971, con cui veniva bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia al 30 novembre 1970;

Vista la propria deliberazione n. 2964 del 5 giugno 1973, relativa alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso e successivamente modificata con deliberazione n. 5349 dell'11 settembre 1973;

Visti i verbali rimessi dalla commissione giudicatrice contenenti le risultanze finali del concorso ed accertata la regolarità del procedimento concorsuale;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera:

1) Sono approvate le risultanze finali del concorso indicato in premessa concernenti la dichiarazione di idoneità del candidato dott. Carlo Arabelli con punti 66,295.

2) Con separata deliberazione sarà provveduto alla dichiarazione del vincitore.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Pistoia, all'albo pretorio della prefettura di Pistoia ed a quello del comune interessato.

Il presidente: MALVEZZI

Il segretario: POLLINI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 4444 del 2 maggio 1974, con cui sono state approvate le risultanze finali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Pistoia al 30 novembre 1970;

Ritenuto di procedere alla dichiarazione del vincitore del concorso nella persona dell'unico candidato dott. Carlo Arabelli;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

A voti unanimi;

Delibera:

E' dichiarato vincitore della condotta medica unificata Montevettolini-Cintolese del comune di Monsummano Terme il dottor Carlo Arabelli con punti 66,295.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Toscana, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Pistoia, all'albo pretorio della prefettura di Pistoia ed a quello del comune interessato.

Il presidente: MALVEZZI

Il segretario: POLLINI

(7935)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 478 del 26 marzo 1974 con il quale si è provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti al 31 gennaio 1973 nei comuni di Chiaravalle, Loreto e Montecarotto;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Salvatore Sechi, segretario, perchè trasferito alla regione Puglia;

Vista la nota n. 3/1939/SAG. del 10 corrente con la quale la presidenza della giunta regione Marche designa quale segretario il dott. Domenico Mastroianni in sostituzione del suddetto;

Decreta:

Il dott. Domenico Mastroianni è nominato segretario della commissione citata in premessa.

Ancona, addì 16 settembre 1974

Il veterinario provinciale: PIERSIMONI

(7977)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1974, n. 35.

Difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 10 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della protezione e della razionale gestione delle risorse faunistiche e territoriali della Regione, per assicurare a tutti i cittadini la corretta fruibilità dei beni insostituibili e irriproducibili costituiti dalla fauna e dall'ambiente che di essa si caratterizza, la Regione si propone di assumere le iniziative atte ad assicurare la conservazione e l'incremento del patrimonio faunistico.

Tutte le specie viventi allo stato di natura costituiscono il patrimonio faunistico e come tali sono tutelate e protette.

La Regione promuove ed attua studi e indagini sull'ambiente, sulla fauna e sulla selvaggina in particolare, adotta le opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche del settore e predispone il piano per la tutela e l'incremento delle risorse faunistiche.

La Regione provvede a disciplinare l'utilizzazione di quei territori che presentano particolare interesse sotto l'aspetto faunistico, naturalistico e ambientale.

I territori di proprietà regionale vengono utilizzati anche a fini venatori salvo il rispetto delle norme previste dalla presente legge.

Art 2.

Con provvedimento del consiglio regionale, viene costituita la commissione tecnico-consultiva della Regione.

Essa è composta:

a) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, in qualità di presidente della commissione;

b) da un rappresentante dell'ANCI Toscana e da un rappresentante dell'URPT;

c) da un rappresentante del laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

d) da un esperto in problemi agricoli, da un esperto in problemi forestali, da un esperto in problemi urbanistici;

e) da otto esperti designati dalle associazioni venatorie;

f) da tre rappresentanti designati dalle associazioni professionali dei coltivatori diretti;

g) da un rappresentante degli agricoltori designato dalla federazione regionale delle unioni provinciali degli agricoltori della Toscana;

h) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;

i) da un rappresentante designato dall'ENCI;

l) da cinque rappresentanti designati rispettivamente dalla Federazione pro-natura, Associazione Italia Nostra, World Wildlife Fund, dall'Ente nazionale per la protezione degli animali e dalla Lega nazionale contro la distruzione degli uccelli.

La commissione elegge nel suo seno un vice presidente ed un segretario.

Quando siano in discussione argomenti che riguardino aree venatorie specifiche o specifici ambiti provinciali, alle riunioni della commissione prenderanno parte con diritto di voto, un rappresentante dell'amministrazione provinciale e/o della delegazione della caccia interessate per il territorio.

La commissione ha sede presso la giunta regionale e dura in carica quanto il consiglio regionale che l'ha costituita.

La commissione tecnico-consultiva della Regione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

E' compito della commissione esprimere pareri agli organi della Regione ed attuare studi ed indagini su quanto abbia attinenza con la razionale gestione delle risorse faunistiche e territoriali, ed in particolare sulla selvaggina.

Art. 3.

Agli effetti dell'esercizio venatorio sono considerati selvaggina gli uccelli e i mammiferi viventi in libertà eccettuati i toporagni, le arvicole, le talpe ed i topi propriamente detti.

La selvaggina appartiene, salvo i casi previsti dalla presente legge, a chi la uccide o la cattura. Essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata finchè non ne abbandoni l'inseguimento.

Art. 4.

Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'uccisione od alla cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, di animali o di arnesi a ciò destinati.

E' considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina con armi, arnesi o altri mezzi idonei alla cattura o all'uccisione della stessa.

Agli effetti della presente legge è considerato esercizio di caccia anche l'uccisione e la cattura di selvaggina compiute in qualsiasi modo, a meno che esse non siano avvenute per cause di forza maggiore o fortuitamente.

Art. 5.

Allo scopo di conservare l'ambiente naturale e di consentire la razionale gestione delle risorse faunistiche, il territorio regionale viene suddiviso in aree faunistiche.

All'interno delle aree faunistiche, nel rispetto degli indirizzi generali di piano, vengono individuate:

aree destinate alla costituzione di aziende per la produzione di selvaggina;

aree di protezione.

La suddivisione di cui ai precedenti commi è stabilita mediante il piano regionale di cui al terzo comma dell'art. 1. Detto piano viene redatto dalla giunta e approvato dal consiglio regionale sulla base di proposte avanzate dalle singole amministrazioni provinciali.

Nell'elaborazione delle proposte le province opereranno nel rispetto degli indirizzi generali di piano predisposti dal consiglio regionale.

Art. 6.

Le aree faunistiche si costituiscono ai fini della gestione faunistica del territorio e della razionalizzazione dell'esercizio venatorio. In esse è consentito esercitare la caccia a tutti i titolari di licenza, nei modi e nei termini stabiliti dalla presente legge.

Fermo il disposto dell'articolo precedente, nelle parti di aree faunistiche nelle quali è consentito l'esercizio venatorio possono essere costituite, quando se ne ravvisi l'opportunità, e come parte integrante di esse, zone di rispetto venatorio, nelle quali la caccia è vietata, destinata a favorire l'acclimatazione e l'irradiamento della selvaggina stanziale, nonchè la sosta per le specie migratorie ai fini dell'arricchimento faunistico dell'area interessata.

Le aziende per la produzione di selvaggina hanno per scopo la produzione e l'incremento della stessa per le esigenze del ripopolamento, con particolare riguardo alle aree faunistiche.

Nelle aziende per la produzione di selvaggina l'esercizio della caccia è vietato a chiunque, salvo i casi previsti dalla presente legge.

E' considerato esercizio di caccia nelle zone di rispetto venatorio e nelle aziende per la produzione di selvaggina anche quello che si eserciti lungo torrenti, canali, relativi argini e golene che le attraversano.

Quando le zone di rispetto venatorio o le aziende per la produzione di selvaggina confinino con corsi o con specchi di acqua, il divieto di caccia viene esteso fino alla distanza di m. 50 dalla riva opposta.

Il contravventore alle norme del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da L. 40.000 a L. 120.000 o con la revoca della licenza fino a cinque anni. In caso di recidività la sanzione e la revoca sono raddoppiate. Qualora l'infrazione abbia comportato abbattimento o cattura di selvaggina, il contravventore è soggetto anche al pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 della presente legge.

Nelle zone di rispetto venatorio e nelle aziende per la produzione di selvaggina, il presidente della giunta provinciale, sentito il comitato provinciale della caccia, può autorizzare la cattura e l'uccisione di qualsiasi specie di selvaggina solo per esigenze tecniche delle aree o delle aziende suddette, ovvero per la protezione delle colture.

Le operazioni di cui al precedente comma dovranno avvenire alla presenza di agenti dipendenti dalla pubblica amministrazione.

Art. 7.

La provincia ai fini dell'elaborazione delle proposte di cui al secondo comma dell'art. 5 suddivide il proprio territorio, previo parere del comitato provinciale della caccia integrato dai sindaci dei comuni della provincia o loro delegati, nel rispetto degli indirizzi generali di piano approvati dal consiglio regionale in aree faunistiche, omogenee dal punto di vista ambientale, aventi un'estensione non inferiore a 20.000 ettari.

Le province limitrofe opereranno congiuntamente nel caso in cui l'area omogenea individuata superi i confini provinciali.

Nel caso se ne ravvisi l'opportunità la provincia presenta alla Regione una relazione contenente proposte di variazione delle aree faunistiche, tenendo conto delle relazioni tecniche di cui all'art. 8 della presente legge. Le eventuali variazioni sono deliberate dal consiglio regionale.

Art. 8.

La gestione delle aree faunistiche e delle eventuali zone di rispetto venatorio di cui all'art. 9, è affidata ai comuni. I comuni hanno facoltà di unirsi in consorzio fra di loro ai sensi degli articoli 156 e seguenti del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Per ogni area faunistica è costituita una delegazione della caccia composta da un minimo di quindici ad un massimo di trenta membri, nominati dai comuni, loro aggregazioni o consorzi in modo da garantire la rappresentanza delle associazioni venatorie, categorie agricole interessate e delle associazioni naturalistiche esistenti in loco. I rappresentanti designati dalle associazioni venatorie esistenti in loco non potranno superare il terzo dei componenti la delegazione stessa.

La gestione delle aree faunistiche affidata ai comuni viene effettuata mediante la delegazione della caccia.

Nella gestione delle aree faunistiche e delle zone di rispetto venatorio le delegazioni della caccia possono avvalersi del concorso delle associazioni venatorie e naturalistiche in loco esistenti.

Entro il mese di aprile di ogni anno la delegazione rimette ai comuni e all'amministrazione provinciale una relazione tecnica sull'attività svolta contenente indicazioni in ordine allo stato del territorio, alla consistenza faunistica, al numero delle presenze, a quello dei capi abbattuti, al numero delle infrazioni ed ogni altra indicazione ritenuta utile.

La delegazione della caccia ha, fra l'altro, i seguenti compiti:

a) proporre l'immissione di idonee specie selvatiche, nelle aree faunistiche di cui all'art. 7 e nelle zone di rispetto venatorio;

b) vigilare sull'osservanza dei divieti;

c) seguire l'andamento della riproduzione delle specie selvatiche e sottoporre ai comuni interessati proposte per favorirne il buon esito e per la conservazione e il miglioramento dell'ambiente ai fini dell'incremento faunistico;

d) collaborare alla difesa dei boschi dagli incendi ed alla difesa del suolo e delle acque dagli inquinamenti;

e) proporre le misure ritenute utili al conseguimento di un corretto equilibrio biologico e al razionale esercizio venatorio.

Art. 9.

La delegazione della caccia può proporre all'amministrazione provinciale la costituzione di zone di rispetto venatorio, all'interno delle aree faunistiche, destinate all'acclimatamento e all'irradiamento naturale della selvaggina.

Delle zone di rispetto venatorio viene data notizia nel calendario venatorio.

I confini delle zone di rispetto venatorio debbono essere delimitati da tabelle recanti la scritta « Zona di rispetto - Divieto di caccia », disposte ai sensi dell'art. 17.

Qualora la gestione pregiudichi la produzione agraria, la amministrazione provinciale indennizzerà i proprietari danneggiati.

Art. 10.

Il consiglio provinciale, sentito il comitato provinciale della caccia e il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, delibera, in conformità alle previsioni del piano di cui all'art. 5, la costituzione di aziende provinciali per la produzione di selvaggina al fine di soddisfare le esigenze faunistiche del ripopolamento.

La deliberazione che determina il perimetro delle aree da vincolare è pubblicata all'albo dell'amministrazione provinciale ed affissa all'albo dei comuni in cui ricadono i terreni.

Avverso tale deliberazione i proprietari interessati possono proporre opposizioni al consiglio provinciale entro sessanta giorni dalla pubblicazione. Decorso il suddetto termine il consiglio provinciale — ove sussista il consenso dei proprietari dei fondi costituenti almeno i 2/3 della superficie complessiva che si intende vincolare — provvede in merito alla costituzione della azienda, decidendo anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle aziende medesime anche a mezzo di apposite guardie.

Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata mossa formale opposizione.

Art. 11.

Nel caso non sia possibile costituire le aziende per la produzione di selvaggina di cui al precedente art. 10 su terreni di enti pubblici, né ottenere il consenso dei proprietari dei terreni da includere nelle aziende stesse, la Regione, in via eccezionale ed in vista di necessità faunistiche di particolare interesse pubblico, può procedere coattivamente alla costituzione di tali aziende salvo l'indennizzo di cui all'art. 14 e purchè ciò non arrechi grave pregiudizio alle colture.

Art. 12.

I proprietari o possessori singoli o associati di fondi che abbiano le caratteristiche indicate all'art. 10 possono richiedere la concessione di aziende per la produzione di selvaggina.

La domanda, diretta al presidente della giunta provinciale, deve essere corredata dalla planimetria del territorio per il quale si richiede la concessione, da una relazione illustrativa dell'attività connessa che si intende svolgere, in relazione anche alla natura del territorio ed alle sue caratteristiche e dall'atto comprovante il titolo di proprietà o di possesso dei fondi da vincolarsi.

Il consiglio provinciale, sentito il comitato provinciale della caccia e il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, in conformità alle previsioni del piano di cui all'art. 5, delibera la concessione e il relativo disciplinare.

La gestione di dette aziende compete al concessionario sotto il controllo diretto dell'amministrazione provinciale concedente.

La concessione di aziende per la produzione di selvaggina può essere richiesta dalle associazioni venatorie allegando, oltre alla documentazione di cui al secondo comma del presente articolo, gli atti di consenso dei proprietari.

Su richiesta del concessionario diretta al presidente della giunta provinciale, entro dodici mesi dalla scadenza, la concessione può essere rinnovata con deliberazione del consiglio provinciale, che decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda sentito il comitato provinciale della caccia ed il laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

Art. 13.

Fanno carico al concessionario di azienda per la produzione di selvaggina:

a) la continua ed efficace sorveglianza dell'azienda come determinato dal disciplinare di concessione;

b) l'eventuale riduzione degli animali predatori sotto il diretto controllo dell'amministrazione provinciale ai sensi dei commi ottavo e nono dell'art. 6 della presente legge;

c) la buona tenuta dei cartelli perimetrali.

Le aziende per la produzione della selvaggina non possono essere recintate in maniera da impedire il libero movimento della selvaggina, salvo diversa disposizione del disciplinare di concessione di cui al terzo comma dell'art. 12.

Nessuna indennità è dovuta al concessionario per i danni eventualmente arrecati dalla selvaggina alle colture del fondo stesso.

La selvaggina prodotta e catturata nelle aziende date in concessione è acquistata dalle amministrazioni provinciali sulla base dei prezzi stabiliti nell'atto di concessione ed è utilizzata ai fini del ripopolamento.

Entro il mese di ottobre di ogni anno le amministrazioni provinciali sono tenute a notificare al concessionario dell'azienda il proprio fabbisogno di selvaggina.

La revisione dei prezzi stabiliti nell'atto di concessione, può avvenire su richiesta motivata del concessionario dell'azienda al presidente dell'amministrazione provinciale entro la fine del mese di maggio di ogni anno.

Art. 14.

Le aziende per la produzione di selvaggina non devono avere una estensione inferiore a 300 ettari nè superiore ai 1.000 ettari ed hanno una durata minima di anni 6 salvo rinnovo.

Le aziende di cui al precedente art. 10 sono gestite dalla amministrazione provinciale o concesse in gestione alle associazioni venatorie. Qualora la gestione pregiudichi la produzione agraria, l'amministrazione provinciale indennizzerà i proprietari danneggiati.

Il territorio costituito in aziende per la produzione di selvaggina deve essere circoscritto da tabelle portanti la scritta « Azienda per la produzione di selvaggina - Divieto di caccia ».

Le tabelle devono essere collocate lungo i confini, secondo quanto disposto dall'art 17.

L'abusiva apposizione di tabelle è punita con la sanzione amministrativa da L. 15.000 oltre a L. 1000 per ogni tabella apposta abusivamente.

Chi collochi tabelle in maniera non conforme alle prescrizioni dell'art. 17 è punito con la sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 50.000.

Art. 15.

La concessione di aziende per la produzione di selvaggina di cui all'art. 12 è revocabile quando il territorio si dimostri inadatto alla riproduzione e all'allevamento della selvaggina, ovvero quando dal concessionario non siano osservate le disposizioni di legge e quelle dell'atto di concessione.

Più in particolare la revoca viene disposta quando risulti:

a) che il concessionario, direttamente o indirettamente, eserciti la caccia nell'azienda;

b) che il concessionario destini la selvaggina prodotta e catturata nell'azienda diversamente da quanto disposto dalla presente legge;

c) che manchino o non siano mantenute, come prescritto dall'art. 17, le tabelle perimetrali;

d) che il concessionario non mantenga l'azienda nella dovuta efficienza per quanto riguarda il numero dei riproduttori e la sua capacità produttiva;

e) che il concessionario si renda responsabile di trascuranza grave nella manutenzione dell'azienda.

In luogo della revoca, per i casi di minore gravità, può essere applicata la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire 500 000.

Art. 16.

La giunta regionale, nel rispetto delle previsioni del piano di cui agli articoli 1 e 5, delibera la costituzione di aree di protezione per la fauna nelle quali ogni forma di caccia è permanentemente vietata.

Le aree di protezione sono destinate alla conservazione delle specie selvatiche, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale della selvaggina stanziale, nonchè la sosta della selvaggina migratoria.

Tali aree dovranno costituirsi preferibilmente in ambienti particolarmente adatti alla sosta della selvaggina migratoria, al fine di preservare il flusso delle correnti migratorie ovvero in ambienti particolarmente adatti al rifugio e all'incremento della selvaggina stanziale, al fine di garantirne lo sviluppo e l'irradiamento naturale.

La gestione delle aree di protezione di cui ai precedenti commi viene effettuata dall'amministrazione provinciale, che può avvalersi del concorso delle associazioni culturali, naturalistiche e venatorie.

Esse verranno segnalate con tabelle recanti la scritta « Area di protezione - Divieto di caccia » disposte ai sensi dell'art. 17.

L'amministrazione provinciale su richiesta del laboratorio di zoologia applicata alla caccia può autorizzare catture a scopo di studio nelle aree di protezione, anche con mezzi ed in tempi vietati. Può altresì, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, autorizzare catture quando la selvaggina arrechi danno alle colture.

In via eccezionale e per la sola riduzione di determinata selvaggina che pregiudichi l'equilibrio e la funzionalità delle aree di protezione che si sia rivelata incatturabile, l'amministrazione provinciale sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia può autorizzarne l'abbattimento in tempi determinati.

I contravventori al divieto di caccia nelle aree di protezione sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 150.000 e con la revoca della licenza di caccia da un periodo da tre a cinque anni. In caso di recidività la sanzione viene raddoppiata e può essere reso definitivo il ritiro della licenza. Qualora il fatto abbia comportato abbattimento o cattura di selvaggina, sono inoltre soggetti al pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'art. 22.

Art. 17.

Le tabelle di segnalazione di divieto di caccia devono essere delle dimensioni di cm. 20 per cm. 30 con scritta nera su fondo bianco e collocate lungo tutto il perimetro dei territori interessati, su pali o alberi ad un'altezza da 3 a 4 metri, ad una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che le tabelle stesse siano visibili da ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue.

Le tabelle devono essere comunque visibili frontalmente da almeno 30 metri di distanza.

Le tabelle devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni, quando nell'area interessata si trovino terreni nei quali l'esercizio della caccia è consentito o l'area stessa sia attraversata da strade di larghezza superiore a 3 metri. Nel caso in cui la larghezza della strada sia inferiore a tale misura è sufficiente la apposizione di una tabella agli ingressi.

Le tabelle perimetrali di segnalazione di divieto di caccia debbono essere sempre mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 18.

La caccia può essere esercitata solo da chi sia munito di apposita licenza.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000. Qualora il fatto abbia comportato abbattimento o cattura di selvaggina il contravventore è inoltre soggetto al pagamento della sanzione amministrativa prevista all'art. 22.

La licenza di caccia è rilasciata dal presidente della giunta provinciale che ne dà comunicazione al questore, ha la durata di sei anni, e può essere rinnovata. Essa è rilasciata previo conseguimento di porto d'armi, ai sensi delle vigenti leggi di pubblica sicurezza nonchè previo versamento annuale in c/c di apposita tassa di concessione.

Il primo rilascio della licenza di caccia, viene preceduto dalla concessione di una licenza provvisoria, della validità di due anni, la quale autorizza all'esercizio della caccia solo in compagnia di una o più persone munite di licenza da oltre cinque anni.

Al termine del primo anno e non oltre il secondo il titolare della licenza provvisoria sosterrà un esame teorico-pratico per dimostrare la propria idoneità all'esercizio venatorio.

Il programma e le modalità relative all'esame di cui al precedente comma, sono stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge.

La licenza provvisoria si ottiene previo superamento di esame da sostenere presso l'amministrazione provinciale.

Il prefetto e il pretore devono comunicare ogni mese al presidente della giunta provinciale la sospensione o la revoca dei permessi di porto d'armi.

Per l'esercizio della caccia si deve dimostrare in ogni momento di aver stipulato regolare polizza assicurativa per un capitale unico di responsabilità civile verso terzi pari ad un minimo di L. 5 000.000.

I contravventori saranno puniti con revoca della licenza per un periodo da tre a cinque anni.

Art. 19.

Durante l'esercizio della caccia è obbligatorio essere muniti del porto d'armi, della licenza di caccia, del tesserino regionale e della polizza assicurativa di cui all'articolo precedente. Tali documenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

Colui che, pur essendo munito del porto d'armi, della licenza di caccia, del tesserino regionale e della polizza assicurativa, non sia in grado di esibirli all'agente che gliene faccia richiesta, è punito con la sanzione amministrativa di L. 5000.

Si applicano le sanzioni previste dall'art. 18 della presente legge a carico di chi caccia senza licenza, o non abbia stipulato la polizza assicurativa, se nel termine di cinque giorni a decorrere da quello della contestazione della contravvenzione di cui al presente articolo, non paghi all'agente che l'ha contestata

o all'amministrazione provinciale una somma corrispondente alla sanzione prevista dal comma precedente e non esibisca, in pari tempo, il porto d'armi, la licenza di caccia, il tesserino regionale e la polizza assicurativa.

Per le infrazioni di cui all'art. 18 e al presente articolo, si applicano altresì le sanzioni penali previste dagli articoli 7 e 10 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

Art. 20.

Formano oggetto di caccia le seguenti specie selvatiche:

a) *fra i mammiferi*:

capriolo, cinghiale, coniglio selvatico, daino, donnola, faina, lepre comune, muflone, puzzola, volpe;

b) *fra gli uccelli*:

alaudidi (gli), alzavola, averle (le), beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, colombella, cornacchia grigia, coturnice (chukar), croccolone, fagiano, fischione, folaga, fringuello, frusone, frullino, gallinella d'acqua; gazza, germano, ghiandaia, marzaiola, merlo, mestolone, morette (le), moriglione, passero, pavoncella, peppola, pernice rossa, pispola, pittime (le), porciglione, prispolone, quaglia, starna, storno, strillozzo, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora, verdone, voltolino.

E' fatto divieto di uccidere o catturare le femmine del capriolo, del daino e del muflone ed ogni altra specie di selvaggina non compresa nel precedente comma.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 150.000 nonchè con la revoca della licenza di caccia per un periodo da tre a cinque anni.

Nel caso che l'infrazione abbia comportato abbattimento o cattura di selvaggina il contravventore è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 22.

Art. 21.

L'esercizio della caccia è consentito dall'ultima domenica di settembre al 1° gennaio dell'anno successivo, limitatamente a tre giorni per ogni settimana che il titolare di licenza può scegliere tra quelli di domenica, lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e festività a tutti gli effetti civili, salvo le seguenti eccezioni:

a) la caccia al maschio del capriolo ha termine il 1° novembre;

b) la caccia al cinghiale ed ai maschi del daino è consentita dal 1° novembre al 15 gennaio dell'anno successivo;

c) la caccia al germano reale, alla folaga, alla gallinella d'acqua, al porciglione, al voltolino, al tordo bottaccio, al tordo sassello, alla cesena e al colombaccio è consentita fino alla seconda domenica di febbraio;

d) la caccia al passero, alla cornacchia grigia, alla taccola e alla gazza è consentita fino al 28 febbraio;

e) la caccia all'alzavola, allo storno, al beccaccino, alla canapiglia, al codone, al croccolone, al fischione, al frullino, alla marzaiola, al mestolone, alle morette, al moriglione, alle pittime e consentita fino all'ultima domenica di marzo.

La caccia alle averle, al beccaccino, al frullino, al merlo, alle pittime, al prispolone, alla quaglia, allo storno, allo strillozzo e alla tortora è consentita l'ultima domenica di agosto e la prima domenica di settembre.

Nel periodo compreso fra la prima domenica di ottobre e il 4 novembre, la caccia è consentita limitatamente a 12 giorni di cui ogni titolare di licenza potrà usufruire anche continuativamente, fatti salvi i giorni di silenzio venatorio di cui al primo comma del presente articolo.

Nel periodo successivo al 1° gennaio l'esercizio della caccia è consentito solo da appostamento, fatta eccezione per quanto previsto al punto *b*) del presente articolo e per le zone palustri, indicate nei calendari venatori, nelle quali è consentito anche l'uso del cane.

Il presidente della giunta provinciale, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia e il comitato provinciale della caccia, può portare restrizioni al numero delle specie e ai tempi di caccia previsti nel presente articolo.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 150.000 con la revoca della licenza di caccia fino a cinque anni. Qualora l'infrazione abbia comportato abbattimento o cattura di selvaggina, il contravventore è soggetto al pagamento della sanzione prevista dall'art. 22.

Il presidente della giunta provinciale pubblica entro il 1° giugno di ogni anno, il calendario venatorio della provincia, relativo all'intera annata venatoria.

Quando nelle aree faunistiche siano compresi territori ove l'esercizio della caccia richieda particolari accorgimenti organizzativi per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela dell'incolumità delle persone, l'attività venatoria può essere oggetto di specifiche prescrizioni da emanarsi dal presidente della giunta provinciale sentito il comitato provinciale della caccia, su proposta del comune o dei comuni interessati.

Dette prescrizioni saranno indicate nel calendario venatorio sul quale dovranno anche essere delimitate le aree interessate.

Art. 22.

Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza di caccia, abbattere o catturare i seguenti capi di selvaggina:

a) *selvaggina stanziale*:

fagiani, starna, pernice rossa, coturnice (chukar) e lepre comune - 3 capi complessivamente di cui una sola lepre e due sole starne o pernici rosse;

maschi del capriolo, daino e muflone - un solo capo complessivamente;

b) *selvaggina migratoria*:

quaglia e tortore - 10 capi complessivamente;
alaudidi, tordi, merli e cesene - 15 capi complessivamente;
trampolieri - 8 capi;
palmipedi - 6 capi;
colombacci e colombelle - 5 capi complessivamente;
beccacce - 2 capi.

Per le altre specie non indicate espressamente nel presente articolo, ad eccezione dello storno, il numero dei capi abbattuti in una giornata da ciascun cacciatore non può superare, nel complesso, il numero di venti.

Chi abbatta o catturi un numero di capi superiore a quello indicato al comma precedente, salva e impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalla legge, è punito con la revoca della licenza di caccia per un periodo da uno a cinque anni ed è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 10.000 a L. 150.000.

Nel caso che il numero degli abbattimenti o catture effettuate indebitamente superi l'unità, l'ammontare della sanzione amministrativa per ogni capo viene calcolata in misura doppia della sanzione dovuta per il primo capo e i singoli importi cumulati.

Art. 23.

La caccia può essere esercitata anche con l'ausilio di falchi a scopo di falconeria, di cani o di richiami, con armi portatili a non più di tre colpi, suscettibili di essere imbracciate o impugnate.

L'uso del fucile automatico o a ripetizione è consentito purchè il serbatoio sia ridotto in modo da contenere due sole cartucce.

Sono vietati:

a) l'uso di arma da fuoco impostata, con scatto provocato dalla preda;

b) la caccia con il fucile su barca a motore, ovvero a rimorchio di barca a motore, la caccia con aeromobili, da veicoli e la caccia in mare;

c) le reti di ogni tipo di uso notturno;

d) l'uccellagione vagante con il vischio e con ogni altra sostanza di analogo effetto;

e) la paniuzze o tese all'acqua (beverini);

f) le sostanze venefiche o comunque tossiche, anche se usate per protezione agricola qualora possano riuscire letali alla selvaggina, e quelle inebrianti od esplodenti;

g) i mezzi elettrici, luminosi e le insidie notturne;

h) le gabbie, le ceste, pietre a scatto, tagliole ed ogni altro genere di trappole e trabocchetti, e i lacci di qualsiasi specie;

i) le pasture preparate con qualsiasi specie di mangime;

l) i richiami acustici a funzionamento elettronico, elettromeccanico o di altro tipo, muniti o no di amplificatori del suono; sono esclusi i fischi e i richiami vari a bocca o manuali;

m) l'uso di richiami accecati;

n) l'uso, come richiami, della starna, pernice e coturnice;

o) la caccia a rastrello in più di tre persone;

p) le panie ed i panioni, sia fissi che vaganti;

q) le armi munite di silenziatore;

r) i fucili a canna liscia con bocca da fuoco di diametro superiore al calibro 12, nonchè tutte le armi ad aria compressa o a gas, quelle a canna rigata e quelle a percussione anulare;

s) l'uso di munizione spezzata per la caccia alle specie ungulate.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 150.000 e con la revoca della licenza di caccia per un periodo da tre a cinque anni.

E' inoltre vietato molestare con velivoli la selvaggina, ovunque essa si trovi, scendendo a bassa quota o permanendo senza necessità nei luoghi stessi.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000.

L'esercizio del tiro a volo è consentito soltanto su specie provenienti da appositi allevamenti E' inoltre consentito l'uso di storni provenienti da catture effettuate ai fini di protezione delle colture.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 500.000.

Art. 24.

Costituisce appostamento di caccia ogni preparazione di sito destinato all'esercizio venatorio con o senza richiami.

Chiunque intenda costituire un appostamento con materiale atto a renderlo efficiente per almeno una stagione di caccia — ossia fisso — deve munirsi del consenso scritto del proprietario o possessore del fondo.

E' fatto divieto di impiantare appostamenti temporanei a distanza minore di m. 200 dal perimetro di aree dove la caccia sia vietata. Tale distanza è aumentata a m. 400 per gli appostamenti fissi. Tali norme non si applicano ai fondi chiusi.

E' parimenti vietato l'impianto di appostamenti fissi di caccia sui valichi montani e collinari ed entro un raggio di m. 1000 intorno ad essi.

La distanza tra due appostamenti di caccia non potrà essere inferiore a m. 100.

In prossimità di appostamenti preesistenti destinati alla caccia ai palmipedi e trampolieri non potranno essere impiantati altri appostamenti a distanza inferiore a 400 metri.

Gli appostamenti per la caccia ai colombacci con richiami vivi dovranno rispettare una distanza minima tra di loro di m. 700.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 50.000.

Art. 25.

Il presidente della giunta provinciale, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia ed il comitato provinciale della caccia, può limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate, nei casi ove ricorra la necessità di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, o per sopravvenute particolari condizioni stagionali e climatiche o per malattie od altre calamità.

I provvedimenti relativi saranno pubblicati a cura del presidente della giunta provinciale con le stesse modalità seguite per il calendario venatorio.

Art. 26.

Per motivi urgenti di protezione o di sicurezza nei confronti di impianti o di colture — salvo che per le aree di protezione — il presidente della giunta provinciale può fare intervenire il personale di vigilanza venatoria per attuare i provvedimenti di controllo della selvaggina ritenuti opportuni

Il presidente della giunta provinciale, sentito il comitato provinciale della caccia, può altresì autorizzare la cattura di passeri e di storni, dove ciò appaia indispensabile per le esigenze dell'agricoltura. Le catture possono essere eseguite anche da persone nominativamente indicate nell'atto di autorizzazione, d'intesa con i proprietari dei terreni.

Tali catture possono essere disposte anche in periodo di caccia chiusa, esclusi i mesi di aprile e maggio, limitatamente al tempo in cui i passeri e gli storni possono effettivamente danneggiare le semine o i raccolti.

Le catture di cui al secondo e terzo comma possono aver luogo anche in ore e con mezzi normalmente vietati: la relativa autorizzazione ne precisa le modalità e determina l'utilizzazione degli uccelli catturati.

Art. 27.

L'uccisione e la cattura di animali che rechino danno alla selvaggina all'interno di aziende per la produzione di selvaggina e zone di rispetto venatorio, è consentita agli agenti di vigilanza, anche nelle ore notturne, con il fucile o con trappole predisposte nel modo previsto dal successivo art. 28.

In periodo di caccia aperta gli agenti addetti alle eventuali operazioni di riduzione dei predatori possono essere affiancati da cacciatori di riconosciuta abilità e specializzazione, nominativamente autorizzati dal presidente della giunta provinciale su parere del comitato provinciale della caccia.

Il presidente della giunta provinciale sentito il comitato provinciale della caccia, può altresì autorizzare in circostanze eccezionali, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, agenti di vigilanza o persone nominativamente indicate, allo abbattimento di predatori che rechino danno ad allevamenti di animali domestici.

Art. 28.

L'uso di trappole è subordinato all'osservanza delle seguenti norme:

a) le trappole debbono essere usate in modo da non presentare pericolo per la selvaggina che non si intende catturare o per gli animali domestici;

b) i luoghi dove sono collocate le trappole devono essere contrassegnati in modo evidente;

c) deve essere tenuto un elenco dei luoghi ove sono collocate trappole nonchè del relativo numero.

La sorveglianza dei sopradetti mezzi di cattura nelle aree di protezione, nelle aziende per la produzione di selvaggina e nelle zone di rispetto venatorio può essere demandata a persone di riconosciuta specializzazione autorizzate dal presidente della giunta provinciale su parere del comitato provinciale della caccia.

Art. 29.

Il presidente della giunta provinciale può accordare, su conforme parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, a zoologi e a persone addette a gabinetti scientifici di zoologia, di catturare ed uccidere esemplari di determinate specie di selvaggina e di prendere uova, nidi e piccoli nati, a scopo di studio.

Il presidente della giunta provinciale sentito il comitato provinciale della caccia, può autorizzare in qualsiasi tempo, sotto determinate condizioni, la cattura di selvaggina a scopo di ripopolamento, in tutti quei territori vietati alla caccia nei quali non siano previste dalla presente legge apposite disposizioni.

Il presidente della giunta provinciale ha altresì facoltà di vietare la caccia, anche per i periodi limitati di tempo, su richiesta del comune e sentito il parere del comitato provinciale della caccia, in quelle zone dove, per ragioni turistiche o climatiche, si abbiano concentrazioni di persone che rendano in qualche modo pericoloso l'esercizio della caccia per la pubblica incolumità.

I divieti di cui ai precedenti commi sono comunicati ai richiedenti e il divieto deve essere segnalato da apposite tabelle recanti la scritta « Divieto di caccia - art. 29 » disposte nei modi di cui all'art. 17 della presente legge. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000 o con la revoca della licenza fino a tre anni.

L'abusiva apposizione delle tabelle è punita con la sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 50.000 più L. 1000 per ogni tabella apposta abusivamente.

Art. 30.

La caccia nei terreni in attualità di coltivazione è vietata a chiunque, quando possa arrecare danni effettivi alle colture.

Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i vivai, i giardini, le coltivazioni floreali e gli orti; le colture erbacee dal momento della semina sino al raccolto; i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio; i prati naturali nel periodo in cui sono riservati alla falciatura; i frutteti, gli oliveti e i vigneti specializzati; i terreni di recente rimboschiti e altri casi analoghi.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 50.000 o con la revoca della licenza di caccia fino a tre anni.

I conduttori dei terreni in attualità di coltivazione dovranno apporre, a salvaguardia delle colture, previa autorizzazione del sindaco del comune, sentita la delegazione della caccia, tabelle recanti la scritta « Divieto di caccia - Art. 30 » da collocarsi nei modi di cui all'art. 17 della presente legge.

L'apposizione di dette tabelle non è soggetta ad alcuna tassazione.

L'abusiva apposizione è punita con la sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 50.000 più L. 1000 per ogni tabella apposta abusivamente.

Chi collochi tabelle in maniera non conforme alle prescrizioni dell'art. 17 è punito con la sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 50.000.

Art. 31.

E' sempre vietato l'esercizio venatorio nei giardini, ville, parchi, destinati ad uso pubblico e nei terreni destinati ad impianti sportivi.

E' parimenti vietato a chiunque l'esercizio venatorio nelle località ove siano opere in difesa dello Stato o in quelle dove il divieto sia richiesto dalle autorità militari o dove esistano monumenti nazionali. Le località di cui al presente comma debbono essere delimitate da tabelle nel modo indicato dall'art. 17 portante la scritta « Zona militare - Divieto di caccia » o « Monumento nazionale - Divieto di caccia ».

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 50.000 o con la revoca della licenza di caccia fino a tre anni.

Art. 32.

La caccia è vietata a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, d'altezza non minore di m. 1,80 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno m. 1,50 e larghezza di almeno m. 3. In detti fondi, su richiesta dei proprietari interessati, sono effettuate, da parte dell'amministrazione provinciale competente per territorio, catture di selvaggina per la protezione delle colture. La selvaggina così catturata deve essere destinata al ripopolamento di altre località.

I fondi chiusi esistenti all'entrata in vigore della presente legge, devono essere denunciati a cura dei loro conduttori alla amministrazione provinciale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. I fondi chiusi di nuova costruzione devono essere denunciati all'amministrazione provinciale all'atto della costituzione stessa.

Nell'eventualità della riapertura del fondo il proprietario dovrà darne comunicazione all'amministrazione provinciale affinchè sia possibile catturare la selvaggina ivi esistente ai fini del ripopolamento.

Il contravventore alle norme previste nei due precedenti commi e punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 150.000.

Art. 33.

La caccia è vietata nei terreni vallivi, paludosi ed in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca, nonchè nei canali delle valli salse da pesca, quando il possessore, previa autorizzazione dell'amministrazione provinciale, vi apponga tabelle perimetrali nei modi indicati nell'art. 17.

Tali tabelle devono recare la scritta « Valle da pesca - Divieto di caccia ».

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 50.000 o con la revoca della licenza fino a tre anni.

L'abusiva apposizione di tabelle è punita con la sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 50.000 più L. 1000 per ogni tabella apposta abusivamente.

Art. 34.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 703 del codice penale e dell'art. 57 della legge di pubblica sicurezza, l'esercizio della caccia è vietato nelle zone distanti meno di cento metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione o a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di m. 50 da vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili eccettuate quelle poderali o interpoderali.

E' del pari vietato sparare in direzione di detti immobili e vie di comunicazione a distanza minore di m. 150 dagli stessi.

Qualora si usino armi o munizioni di maggiore portata si deve rispettare una distanza tale da evitare nocumento.

Il contravventore è punito con la revoca della licenza per un periodo di cinque anni.

Nell'attraversamento delle zone indicate nel primo comma è consentito il trasporto di armi da fuoco cariche solo in posizione di sicurezza. Il contravventore è punito con il ritiro della licenza per un periodo fino a tre anni.

E' in ogni caso vietato il trasporto di armi da fuoco cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno di centri abitati ed a bordo di veicoli di qualsiasi genere. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 150.000 e con la revoca della licenza di caccia per un periodo di cinque anni.

Nel periodo di chiusura della caccia è vietato il trasporto di armi a meno che esso avvenga per giustificato motivo e che il fucile sia smontato o chiuso in busta o altro involucro idoneo.

Tale disposizione si applica anche in periodo di caccia aperta nelle aziende per la produzione della selvaggina, nelle zone di rispetto venatorio e nelle aree di protezione, anche in caso di attraversamento lungo strade di uso pubblico.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 150.000 o con la revoca della licenza fino a tre anni. Il divieto di cui ai commi settimo e ottavo non si applica agli agenti di vigilanza.

Art. 35.

Sono vietate sia la presa che la detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati di selvaggina, salvo le eccezioni previste dalla presente legge.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 150.000.

Non è punibile colui che raccolga uova, nidi o piccoli nati per sottrarli a sicura distruzione o morte purchè ne dia sollecito avviso al presidente della giunta provinciale o alla delegazione della caccia.

Per motivi di protezione di specie di selvaggina minacciate da operazioni culturali, il presidente della giunta provinciale può far intervenire il personale di vigilanza venatoria per attuare i provvedimenti ritenuti opportuni.

Art. 36.

E' vietato cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina dopo il tramonto e prima della levata del sole salvo i casi specificatamente previsti dalla presente legge.

Le operazioni destinate a preparare i richiami possono effettuarsi anche da un'ora prima della levata del sole e il ritiro può avvenire entro un'ora dopo il tramonto.

Ai contravventori sarà applicata la sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 50.000 o la revoca della licenza di caccia fino a tre anni.

La sanzione pecuniaria è raddoppiata quando la caccia notturna sia esercitata con uso di sorgenti luminose. In tal caso viene altresì revocata la licenza di caccia per un periodo di cinque anni e, in caso di recidività, si applica il ritiro definitivo.

Nelle ore notturne di cui al primo comma, è altresì vietato il trasporto delle armi da caccia a meno che non siano smontate o chiuse in involucro idoneo. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L: 40.000 a L. 60.000.

E' fatta eccezione per la caccia da appostamento ai palmipedi per la quale è consentito l'inizio da un'ora prima della levata del sole.

Art. 37.

E' fatto divieto di cacciare qualsiasi specie di selvaggina quando il terreno dell'area faunistica sia in tutto o nella maggior parte coperto di neve, e comunque a distanza inferiore di m. 300 dalle superfici innevate.

E' inoltre vietata la caccia ai palmipedi e trampolieri in specchi o corsi d'acqua, paludi, o stagni coperti di ghiaccio, quando ne risulti pregiudicata la possibilità di sussistenza della selvaggina.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 40.000 a L. 120.000 o con la revoca della licenza di caccia fino a tre anni.

Art. 38.

Salvo che nelle aziende per la produzione di selvaggina e nelle aree di protezione è fatto divieto a chiunque di detenere selvaggina viva appartenente alle specie di cui all'art. 20, salvo autorizzazione del presidente della giunta provinciale.

Chiunque, per qualsiasi motivo e in qualsiasi tempo, venga in possesso di selvaggina deve darne sollecito avviso al presidente della giunta provinciale o alla delegazione della caccia che provvedono, nel modo più conveniente, alla sistemazione della selvaggina stessa.

Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi precedenti è punito con la sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 50.000.

Chiunque uccida, catturi o rinvenga uccelli inanellati o altra selvaggina contrassegnata deve darne notizia al laboratorio di zoologia applicata alla caccia o al presidente della giunta provinciale o alla delegazione della caccia.

Il contravventore alle disposizioni di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa di L. 10.000.

Art. 39.

Sono vietati la detenzione e il commercio della selvaggina viva di ogni specie salvo i casi di cui all'art. 38. Sono parimenti vietati in ogni tempo, la detenzione e il commercio di selvaggina catturata o uccisa illegalmente.

E' vietato vendere, detenere per vendere ed acquistare selvaggina morta, a meno che essa sia munita di apposito contrassegno predisposto dalla provincia.

Dopo il quinto giorno dalla chiusura della caccia è comunque vietato vendere, detenere per vendere ed acquistare la selvaggina morta alla quale si riferisce la chiusura stessa. Detto termine può essere prorogato per non più di cinque giorni, dal presidente della giunta provinciale, su istanza degli interessati per permettere a questi di esaurire le proprie scorte.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alla selvaggina immessa nei frigoriferi per essere venduta in tempo di caccia chiusa a condizione che entro il quinto giorno dalla chiusura della caccia essa sia munita di contrassegno nei modi indicati nel comma secondo del presente articolo.

E' comunque vietato detenere per la vendita, vendere o porre altrimenti in commercio, gli uccelli morti di dimensioni inferiori a quella del tordo. La giunta regionale determina, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, le specie cui si applica il divieto di cui al presente comma.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000.

Nel caso in cui l'infrazione sia stata commessa nell'esercizio di un'attività commerciale, la sanzione amministrativa può essere aumentata fino a L. 5.000.000 e può essere disposta la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di venti giorni (articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426).

Art. 40.

La detenzione di animali appartenenti a specie selvatiche ai fini della produzione di soggetti da carne da destinare alla vendita presso gli esercizi commerciali o che effettuino la somministrazione al pubblico di alimenti, è consentita previa autorizzazione dell'amministrazione provinciale quando ciò avvenga nell'ambito di impianti di allevamento.

Gli animali di cui al primo comma potranno essere messi in commercio anche in periodo di caccia chiusa.

Ogni capo dovrà essere munito di specifico contrassegno predisposto dall'amministrazione provinciale; inoltre, i soggetti dovranno sottostare all'esame dell'autorità sanitaria locale, secondo le vigenti disposizioni di polizia sanitaria.

Il titolare dell'allevamento è tenuto a redigere su apposito registro i movimenti di capi, segnalandone la provenienza e la destinazione.

Il contravventore, salva e impregiudicata ogni altra sanzione, è punito con la revoca dell'autorizzazione o la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.000.000.

Nel caso in cui l'infrazione sia stata commessa nell'esercizio di una attività commerciale, la sanzione amministrativa può essere aumentata fino a L. 5.000.000 e può essere disposta la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di venti giorni (art. 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426).

Art. 41.

L'introduzione dall'estero di specie animali selvatiche vive nel territorio della Regione, fermi restando i divieti sanitari, può effettuarsi su proposta e sotto la vigilanza del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, previa autorizzazione del presidente della giunta regionale.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000.

Art. 42.

La vigilanza ai fini del rilevamento delle infrazioni previste dalla presente legge è affidata ai guardiacaccia dipendenti dalle amministrazioni provinciali e dai comuni, alle guardie forestali, agli ufficiali ed agli agenti di polizia, alle guardie dei consorzi idraulici e forestali, alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza e alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e naturalistiche.

Le predette associazioni hanno facoltà di chiedere ai termini della legge di pubblica sicurezza, il riconoscimento di guardie giurate volontarie per quei soci che diano sicuro affidamento di serietà e di capacità e che intendano eseguire volontariamente servizio di vigilanza venatoria.

Tali guardie sono ammesse all'esercizio delle loro funzioni solo dopo aver prestato giuramento ai sensi dell'art. 250 del regolamento 5 giugno 1940, n. 635.

Le domande ed i documenti necessari per il riconoscimento dei guardiacaccia delle province e dei comuni sono esenti da ogni tassa di bollo e di concessione.

Durante l'espletamento delle loro funzioni è fatto divieto di esercitare la caccia a tutti i soggetti indicati nel presente articolo, salvo ogni diversa disposizione prevista dalla presente legge.

Art. 43.

Gli agenti addetti ai sensi delle vigenti disposizioni alla vigilanza contro le infrazioni in materia di caccia possono chiedere la presentazione della licenza o dei permessi e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia o in esercizio o attitudine di caccia, ai sensi dell'art. 4.

In caso di contestata contravvenzione, gli agenti debbono sequestrare le armi e gli arnesi, nonchè la cacciagione; detto sequestro non si estende al cane. I mezzi di trasporto sono considerati strumenti di caccia quando servono direttamente a compiere atti di caccia.

Nel caso in cui non sia stato possibile, per fatto del contravventore, eseguire il sequestro delle armi o strumenti di caccia, leciti o illeciti, il minimo della pena è raddoppiato.

Se la contravvenzione è commessa da uno degli agenti di vigilanza o da chi eserciti il commercio della selvaggina, ove si tratti di violazioni di norme riguardanti il commercio stesso, la pena è raddoppiata e può essere aggiunto l'arresto fino a due mesi, secondo quanto disposto dall'art. 76 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016.

Gli agenti che accertino violazioni alle disposizioni delle leggi sulla caccia, redigono verbale nel quale vanno indicate specificatamente le circostanze dell'accertata contravvenzione e ne trasmettono copia all'amministrazione comunale competente per territorio, che ne dà comunicazione, al contravventore ove la contravvenzione non sia stata personalmente contestata.

Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano alla delegazione della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva ed a vendere la selvaggina morta e i richiami. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione di colui contro il quale è stata elevata la contravvenzione, per il caso che egli sia assolto. Nel caso invece, di condanna o di oblazione, l'importo della vendita della selvaggina resta a disposizione della delegazione della caccia.

Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.

Art. 44.

I cani trovati a vagare nelle campagne in tempo di divieto di caccia, debbono essere catturati dagli agenti di vigilanza; durante il periodo nel quale l'uso dei cani è permesso, la cattura deve aver luogo solo quando non siano a seguito di persone.

I cani trovati nelle aziende per la produzione di selvaggina, zone di rispetto venatorio, e aree di protezione devono essere catturati; possono altresì essere uccisi, quando arrechino danno reale alla selvaggina e semprechè non ne sia possibile la cattura nè il riconoscimento.

Colui che, essendo tenuto alla custodia, anche temporanea di un cane, permette che esso vaghi per la campagna, è punito con la sanzione amministrativa di L. 10.000. Nel caso che il cane vaghi in aziende per la produzione di selvaggina, zone di rispetto venatorio e aree di protezione, la sanzione amministrativa di cui al presente comma è raddoppiata.

I cani catturati ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, devono essere dati in custodia alla delegazione comunale della caccia, verso la quale il proprietario del cane è tenuto al rimborso delle spese di custodia e di mantenimento nella misura di L. 500 al giorno. Eseguiti i predetti pagamenti, il cane catturato viene restituito.

Trascorsi trenta giorni, nel caso che il proprietario sia rimasto sconosciuto, il cane rimane di proprietà della delegazione della caccia che ne dispone liberamente.

Art. 45.

I cani di ogni razza a guardia delle abitazioni o del bestiame non devono essere lasciati incostuditi nelle campagne a più di 200 metri dall'abitazione o dal bestiame.

Per l'addestramento o l'allenamento i cani da caccia possono essere condotti nelle aree faunistiche soltanto nei trenta giorni precedenti l'apertura generale della caccia e nelle località preventivamente fissate nel calendario venatorio su proposta della delegazione della caccia competente per territorio e devono essere costantemente sorvegliati dal proprietario o da suo incaricato. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 15.000.

Le associazioni dei cacciatori e quelle cinotecniche, anche nel periodo in cui la caccia non è consentita, possono chiedere alla giunta provinciale di delimitare zone particolari per l'addestramento dei cani. L'autorizzazione viene rilasciata, sentito il comitato provinciale della caccia, fissandone la durata, il regolamento dell'esercizio e le misure di salvaguardia della selvaggina e dell'agricoltura.

L'autorizzazione è subordinata al consenso dei proprietari dei terreni o dei conduttori degli stessi.

In detti terreni possono essere autorizzate prove di riporto con quaglie allevate in cattività.

Le associazioni che gestiscono tali zone debbono provvedere alla cartellazione nei modi stabiliti dall'art. 17.

Durante l'addestramento, le prove o gare di cani su quaglie, deve essere assicurata la presenza di almeno un agente o di una guardia volontaria.

Tutti i cacciatori possono accedere nelle zone di addestramento di prove e di gare, a parità di diritti e di doveri.

L'irregolare gestione e le violazioni del regolamento, comportano la decadenza di cui al comma precedente ed il ritiro dell'autorizzazione.

Le gare di caccia pratica su animali ungulati potranno essere autorizzate dal presidente della giunta provinciale anche in zone recintate con estensione minima di 50 ettari.

Art. 46.

Con provvedimento del consiglio provinciale è costituito in ogni provincia il comitato provinciale della caccia, organo tecnico consultivo dell'amministrazione provinciale.

Esso è composto:

a) dal presidente della giunta provinciale o da un consigliere da lui delegato, in qualità di presidente del comitato;

b) da un esperto di zoologia o scienze naturali; da un esperto in problemi agricoli; da un esperto in problemi forestali; da un esperto in problemi urbanistici; da un esperto in problemi di tempo libero;

c) da sei esperti designati dalle associazioni venatorie;

d) da tre rappresentanti designati dalle associazioni professionali dei coltivatori diretti;

e) da un rappresentante degli agricoltori designato dalla unione provinciale degli agricoltori;

f) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali;

g) da due rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche.

Il comitato elegge nel suo seno un vice presidente e un segretario.

Alle riunioni del comitato provinciale della caccia prenderà parte, con diritto di voto, un rappresentante delle delegazioni della caccia ogni qualvolta siano in discussione argomenti che riguardano l'area faunistica alla cui gestione la delegazione è interessata.

Il comitato ha sede presso l'amministrazione provinciale e dura in carica quanto il consiglio provinciale che l'ha costituito.

Art. 47.

I comitati provinciali della caccia hanno i seguenti compiti:

a) esprimere parere agli organi dell'amministrazione provinciale o dei comuni ogni qualvolta ne vengano richiesti e nei casi previsti dalla presente legge;

b) svolgere rilievi, studi ed indagini su tutte le materie che abbiano direttamente o indirettamente, attinenza con la conservazione dell'ambiente, la preservazione del patrimonio faunistico e l'esercizio della caccia, anche d'intesa con il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, proponendo conseguentemente agli organi dell'amministrazione provinciale l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.

Art. 48.

Le associazioni venatorie sono libere.

Esse, quando siano costituite con atto pubblico e abbiano finalità esclusivamente tecnico-venatorie, sportive e ricreative ed organizzino soltanto cacciatori muniti della relativa licenza, possono concorrere all'assolvimento dei compiti affidati dalla presente legge alle associazioni venatorie stesse.

Art. 49.

Le riserve e le bandite di caccia di cui all'art. 43 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, saranno superate in corrispondenza all'attuazione delle aree di protezione e delle aziende di produzione di selvaggina di cui all'art. 5.

Per le concessioni esistenti rimangono in vigore, fino alla loro scadenza, le norme contenute nel citato testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni salvo, per le riserve, le limitazioni di tempo, di specie e di numero di capi di selvaggina da abbattere o catturare previste dalla presente legge.

Le amministrazioni provinciali, anche in riferimento alla attuazione degli istituti pubblici e privati di cui al primo comma, sentito il comitato provinciale della caccia ed il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, tenuto conto della peculiarità e della importanza del patrimonio faunistico presente, potranno prorogare le concessioni di riserva di caccia giunte a scadenza. Tali proroghe sono subordinate a specifico disciplinare di volta in volta predisposto dall'amministrazione provinciale interessata, nel quale dovrà comunque essere previsto:

il divieto di caccia alle specie migratorie;

la limitazione di caccia alle specie per l'incremento delle quali la riserva viene prorogata;

la possibilità di cattura, a cura delle amministrazioni provinciali, di selvaggina eventualmente eccedente da utilizzare per ripopolamento;

la qualità di selvaggina da mettere a disposizione della delegazione della caccia per il ripopolamento;

la predisposizione di ambienti idonei per la sosta, per l'alimentazione, il rifugio e la riproduzione della selvaggina;

il numero degli agenti addetti alla vigilanza;

il divieto di recinzioni che impediscano il libero movimento della selvaggina;

il divieto di uso di fitofarmaci che possano risultare letali per la selvaggina.

Le proroghe alle concessioni di riserva possono essere sempre revocate quando il concessionario non abbia ottemperato agli obblighi previsti dalla presente legge e dallo specifico disciplinare.

Per la proroga delle concessioni le amministrazioni provinciali si atterranno alla normativa del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni in quanto non in contrasto con la presente legge.

Art. 50.

Fino alla approvazione del piano di cui all'art. 1 della presente legge, nei territori di proprietà della Regione, in regime di bandita di caccia, l'esercizio venatorio è vietato.

Art. 51.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge per le quali è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative (ritiro della licenza o sanzione pecuniaria) vengono descritte in apposito verbale.

L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante alla amministrazione comunale nel cui territorio è accertata l'infrazione.

Copia di detto verbale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore; in caso di rifiuto a riceverla il verbalizzante trasmetterà anche tale copia all'amministrazione comunale.

L'amministrazione comunale determina l'ammontare della sanzione e/o il periodo di ritiro della licenza relativi all'infrazione e ne dà comunicazione al responsabile mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla quale viene eventualmente allegata copia del verbale ricusato all'atto della contestazione della contravvenzione.

La sanzione amministrativa deve essere assolta entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione mediante versamento nelle casse dell'amministrazione comunale della somma indicata e/o la consegna agli uffici comunali della licenza di caccia.

Quando per la stessa infrazione risulti in corso un procedimento presso l'autorità giudiziaria il termine previsto al comma precedente viene prorogato fino a trenta giorni dall'esaurimento del procedimento citato.

Quando non sia stato effettuato il pagamento o la consegna della licenza ai sensi dei commi quinto e sesto del presente articolo, l'amministrazione comunale sentito il responsabile, ove questi abbia fatto opposizione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, se ritiene fondato l'accertamento, ingiunge all'obbligo, con apposito atto da notificarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, di pagare entro trenta giorni dalla notificazione la somma dovuta maggiorata del 10 %; tale maggiorazione si applica altresì al periodo di ritiro della licenza, nella misura di trenta giorni in più per ogni anno previsto.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa, entro il termine ultimo previsto per il pagamento, l'interessato può ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 3 del testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa verranno introitate dall'amministrazione comunale e destinate alla gestione dell'area faunistica cui il comune è territorialmente interessato.

Art. 52.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti iscritti in appositi capitoli del bilancio regionale istituiti con la presente legge.

Per l'anno finanziario 1974 è autorizzata la spesa di lire 527.990 000 A tal fine si apportano allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1974 le seguenti variazioni:

Capitolo da ridurre:

Titolo I - Sezione V - Rubrica 6ª

Cap. 26000. — Fondo di finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione L. 527.990.000

Capitoli di nuova istituzione:

Titolo I - Sezione IV - Rubrica 5ª

Cap. 22410. — Fondo da ripartire fra i comuni per la gestione delle aree faunistiche . . . L. 300.000.000

Cap. 22420. — Fondo da ripartire fra le province per la gestione degli istituti pubblici previsti dal secondo comma dell'art. 5 . . . » 150.000.000

Cap. 22430. — Fondo a disposizione della giunta regionale per gli adempimenti di cui agli articoli 1, 2 e 5 . . . . L. 77.990.000

L. 527.990.000

Per gli anni successivi sarà fatto fronte con le disponibilità esistenti nei relativi capitoli di bilancio.

Art. 53.

I mezzi finanziari assegnati ai comuni per la gestione delle aree faunistiche sono ripartiti con le seguenti modalità:

40 % in rapporto alla superficie del territorio dell'area faunistica;

25 % in rapporto alla natura del territorio;

25 % in rapporto all'indirizzo faunistico;

10 % in rapporto all'esistenza o meno dei vincoli.

I mezzi finanziari assegnati alle province per la gestione degli istituti pubblici di cui al secondo comma dell'art. 5 sono ripartiti secondo i criteri e le modalità fissate dal piano regionale previsto agli articoli 1 e 5 della presente legge.

Gli enti gestori di aree faunistiche, ogni anno, entro la fine di aprile, trasmetteranno alla giunta regionale una relazione con allegate le notizie che saranno richieste dalla giunta medesima sui risultati della gestione, nonchè il rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente.

Art. 54.

Le somme stanziate ai capitoli di cui all'art. 52 sono ripartite con deliberazione della giunta regionale, entro il 1° giugno di ogni anno, e nella prima applicazione della presente legge, entro giorni 90 dalla approvazione del piano di cui all'art. 5.

La giunta presenta annualmente al consiglio regionale una relazione contenente i dati informativi, contabili e statistici sull'esercizio delle funzioni delegate, nonchè tutti gli elementi che possano consentire al consiglio la più completa valutazione dei risultati raggiunti.

Art. 55.

Cessano di avere applicazione tutte le norme di leggi statali in materia di caccia, ad eccezione di quelle richiamate dalla presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 luglio 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 maggio 1974 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 28 giugno 1974.

(6928)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742700)